

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Le Dispense dell'ISSP n°4

LA DIGNITA' DELLA PERSONA IN CARCERE



L'EDILIZIA PENITENZIARIA TRA "VECCHI" E "NUOVI" SPAZI DELLA PENA

DIGNITA' DELLA PERSONA E CARCERE SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA QUESTIONE DEGLI SPAZI MINIMI

a cura

di Domenica NOTARFRANCESCO e di Valentina GIORDANO

- Vice Commissari di Polizia Penitenziaria -



INDICE

Prefazione	pag. 3
§ 1. LA DIGNITÀ DELLA PERSONA IN CARCERE	pag. 5
§ 1.1 L'edilizia penitenziaria tra "vecchi" e "nuovi" spazi della pena	pag.5
§ 2. Dignità della persona e carcere secondo la Costituzione Italiana: la questione degli spazi minimi.	pag.33
§ 2.1 La violazione dello spazio vitale.	pag.41
§ 2.2 Sovraffollamento e spazio della pena: la ricerca di un equilibrio	pag.45
attraverso una diversa visione del carcere.	

LA DIGNITA' DELLA PERSONA IN CARCERE

L'EDILIZIA PENITENZIARIA TRA "VECCHI" E "NUOVI" SPAZI DELLA PENA

a cura del Vice Commissario Domenica NOTARFRANCESCO

DIGNITA' DELLA PERSONA E CARCERE SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA QUESTIONE DEGLI SPAZI MINIMI

a cura del Vice Commissario Valentina GIORDANO

L'intero percorso è stato affrontato dalle autrici dal punto di vista del rispetto della dignità e dei diritti della persona detenuta, ponendo alla base di ogni ragionamento il principio secondo cui ogni violazione dei diritti umani rappresenta non solo un fatto eticamente riprovevole, ma una vera e propria violazione della legalità.

E' assolutamente impensabile che il doveroso esercizio della pretesa punitiva e l'interesse dello Stato a soddisfare integralmente la medesima, possano giustificare la lesione dei diritti inviolabili della persona oltre la soglia naturalmente sottesa alla legittima privazione della libertà personale ed all'espiazione della pena.

La dignità contiene l'essenza della condizione umana, la sua immutabilità, ma altresì il suo realizzarsi in una continua evoluzione, il doversi confrontare con sempre nuove possibilità di offesa ed esigenze di tutela.

Il contesto penitenziario ha diverse caratterizzazioni che ne fanno un contesto particolare, nel quale le limitazioni imposte dallo stato detentivo, aggravate dalla condizione dovuta al sovraffollamento, possono produrre effetti devastanti sulla personalità delle persone detenute, facilitando spesso stati di regressione e deresponsabilizzazione. È un contesto nel quale il rischio di violazione dei diritti umani è più che probabile, in quanto dietro la più o meno esplicita necessità di tutelare legittimi interessi di sicurezza e difesa sociale, possono attecchire forme concrete di violazione dei diritti.

Negli ultimi anni la dottrina costituzionalistica, nell'ambito di un generalizzato *trend* interpretativo di norme nazionali, ha dedicato uno spazio di riflessione sempre maggiore

all'importanza che la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'attività giurisdizionale della Corte di Strasburgo hanno acquisito.

Il motivo di fondo risiede nella sempre maggiore attenzione al processo di forte sviluppo della tutela diritti della persona, tanto a livello nazionale, quanto internazionale. Emblematico il caso *Sulejmanovic c. Italia* (*ricorso n.22635/03*), con specifico riferimento al contesto penitenziario.

Dunque, le parole guida di un discorso etico nell'ambito del penitenziario diventano dignità e responsabilità: entrambe queste parole fanno riferimento alla persona umana.

E' importante sottolineare come il tema dello spazio della pena rimandi anche ad un concetto di spazio fisico, da intendersi non solo nel senso restrittivo di luogo in cui viene eseguita la pena ma, in senso più ampio, quale spazio di vivibilità della detenzione

Nonostante le oggettive difficoltà per superare l'emergenza è necessario porre alla base della propria azione la centralità e i diritti della persona, rimodulando, ove occorra, anche gli aspetti organizzativi per addivenire, in tal modo, ad un miglioramento delle condizioni della vita detentiva capovolgendo l'ottica e passando, di conseguenza, dal controllo e dalla costrizione al rafforzamento della responsabilità delle singole persone detenute.

Di conseguenza, la responsabilizzazione diviene un percorso necessario, fatto di progetti ed obiettivi da raggiungere, con lo scopo ultimo di imprimere nel detenuto una forte motivazione al cambiamento.

Obiettivo fondamentale è che gli operatori di polizia penitenziaria siano anche operatori del rapporto umano e delle relazioni, in grado, grazie alla ricchezza delle competenze, di diventare parte attiva e fondamentale dell'esecuzione penale e di potenziare il concetto di sicurezza non solo attraverso la vigilanza ma, unitamente alle altre professionalità che quotidianamente intervengono nell'ambito della vicenda penitenziaria, anche attraverso la conoscenza della persona detenuta.

Pertanto, soltanto la chiarezza degli obiettivi, la conoscenza della persona detenuta, l'analisi dei dati e delle situazioni, l'interscambio di informazioni con gli altri operatori, unitamente ad un'idonea formazione professionale ma, soprattutto, la possibilità di coniugare il rigore della pena con l'umanità della stessa ed il rispetto della dignità umana, dovranno accompagnare costantemente tutto il percorso di trasformazione della Polizia Penitenziaria in un Corpo specializzato, partecipe nella gestione della persona detenuta, sia sotto il profilo custodiale che tratta mentale.

§ 1 LA DIGNITÀ DELLA PERSONA IN CARCERE

§ 1.1 L'edilizia penitenziaria tra "vecchi" e "nuovi" spazi della pena

a cura del Vice Commissario Domenica Notarfrancesco

L'istituzione penitenziaria rientra nelle cosiddette istituzioni totali¹, che, nella loro generalità, presentano normalmente le seguenti caratteristiche: a) tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa, unica, autorità; b) ogni fase dell'attività giornaliera si svolge a stretto contatto con un gran numero di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose; c) le diverse fasi delle attività giornaliere sono rigorosamente scandite da un programma prestabilito ed imposto dall'alto per mezzo di un sistema di regole formali la cui esecuzione è demandata ad uno specifico corpo di addetti; d) le attività forzate sono organizzate secondo un piano razionale, appositamente designato, al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell'istituzione.

Sulla base delle suddette considerazioni, la vita dei detenuti è stata sempre "*irreggimentata*" da regole ferree che comprimono ogni pulsione individuale fino al suo annullamento, determinando una standardizzazione comportamentale mirante all'ottenimento di una piatta uniformità di condotta².

Nel corso del tempo, sia la società civile che la dottrina si sono rapportate a questa "realtà separata" con un approccio diverso, condizionato dalla funzione che ad essa veniva riconosciuta; infatti, l'evoluzione del sistema sanzionatorio non ha solo segnato il passaggio dalla considerazione del fatto da punire alla valutazione della persona da assoggettare a punizione, ma ha determinato anche un profondo

¹ Il concetto di istituzione totale è stato formulato ed analizzato dal sociologo americano Erving Goffman, verso la metà degli anni cinquanta. Goffman definì *l'istituzione totale* come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone le quali, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato.

² Carlo BRUNETTI, Marcello Ziccone, Diritto Penitenziario, Edizioni Giuridiche Simone, 2010.

mutamento del concetto stesso di istituzione penitenziaria.

Anche se è solo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo che il carcere non è più considerato un "mezzo di custodia" ma una "istituzione totale", finalizzata alla pacifica e fruttuosa convivenza di tutte le componenti del mondo carcerario ed al recupero sociale dei detenuti, per poter ricostruire la storia del carcere³ bisogna partire dal mondo antico.

Il carcere, in origine, "(...) non era concepito come una pena in senso tecnico, ma come un mezzo per tenere l'incolpato in custodia al fine di evitare che si sottraesse alla giustizia. Durante lo svolgimento del processo, la privazione della libertà personale ne impediva la fuga, permettendo di istruire la causa, di pervenire alla decisione e, dopo la condanna, garantiva l'esecuzione della sentenza"⁴.

Nel mondo greco antico non esisteva un modello architettonico specifico di carcere destinato alla detenzione dei condannati. In effetti, sino a quando non si sono diffuse le prime teorie illuministiche, basate anche sullo studio e sull'applicazione dei diritti e dei doveri della persona nei confronti della quale sia stata emessa una sentenza di condanna, la società antica non intendeva porre in atto alcuna misura riabilitativa e/o di reinserimento sociale.

In verità, la storia dell'architettura carceraria è una disciplina molto giovane risalante nel tempo a pochi secoli fa; precedentemente, il condannato è stato sempre considerato una "scoria sociale" e, quindi, come tale, si tendeva ad espellerlo dal corpo sociale e dalla cultura espressa dalla polis al più presto e con il minor costo per la collettività. Ed è per questo motivo che, nel mondo greco, non esistono, di fatto, apposite costruzioni carcerarie e, quindi, veniva adibito a carcere un qualunque luogo chiuso dal quale fosse difficile fuggire.

Presso i popoli antichi, quindi, la sanzione per eccellenza non era quella detentiva ma quella corporale. Ed è solo con il diritto romano che il carcere inizia ad essere considerato come una grave afflizione da riservarsi ai peggiori criminali perché

6

³ Il termine carcere deriva dal latino "carcer". Questo termine, inizialmente indicante il "recinto" e, più propriamente al plurale, le "sbarre del circo", successivamente ha assunto il significato di "prigione", intesa come costrizione o come luogo in cui rinchiudere i soggetti privati della libertà personale.

⁴ G. TESSITORE, da "L'utopia penitenziale borbonica – dalle pene corporali a quelle detentive.

⁵ D.A. DE' ROSSI, L. BOLOGNA, F. COLCERASA, S. RENZULLI, da "L'Universo della detenzione".

iniziassero a soffrire prima ancora della materiale esecuzione della condanna capitale⁶. Nell'antica Roma, infatti, si trovano tracce di ambienti architettonici destinati a prigione⁷. Ne è un esempio il Carcere Mamertino o Carcer Tullianum, caratterizzato proprio da una "funzionalizzazione" dello spazio detentivo, votato essenzialmente allo svolgimento di due momenti essenziali: quello della separazione vera e propria (l'isolamento) del prigioniero, gettato nella camera più bassa e sotterranea, e quello del contatto con il mondo esterno, reso possibile da un ambiente a livello della strada chiuso da robusti cancelli. Si suppone che questa divisione del carcere in due ambienti, interior ed exterior, avesse lo scopo di consentire ai detenuti di mantenere una linea di contatto con il mondo esterno, forse per ricevere assistenza o del cibo.

Restano comunque poche le testimonianze su una eventuale autonomia edilizia carceraria romana: le documentazioni esistenti ci pervengono dal trattato di Vitruvio Pollione "De Architectura" risalenti al I sec. a. C. e da alcune rappresentazioni grafiche di epoca rinascimentale. Soltanto in età postclassica, abbandonata la concezione della pena come vendetta privata per effetto dell'assorbimento della *coercitio publica* nell'ambito della repressione, la pena detentiva carceraria comincia ad essere regolamentata. Costantino e poi Giustiniano furono i primi promotori di una disciplina del carcere; in particolare, Costantino emanò nel 320 d.C. un'ordinanza che prevedeva un trattamento più umano nei confronti dei detenuti attraverso la brevità della carcerazione preventiva, la repressione delle iniquità della condizione carceraria, la separazione dei prigionieri per sesso, l'alleggerimento delle catene, la possibilità di far uscire i detenuti nel corso della giornata in appositi spazi e la partecipazione della

⁶ I romani furono i primi ad individuare spazi e costruzioni destinate a luogo di carcerazione. La pena detentiva conservò comunque il suo carattere sussidiario, essendo considerato un mezzo di coercizione solo temporaneo che "ad continendos homine, non ad puniendos haberi debet".

⁷ Gli antichi romani erano grandi costruttori ed avevano dell'architettura un'idea molto razionale degli spazi basata sulla perfetta conoscenza ed organizzazione delle funzioni che dovevano essere espletate dall'edificio. A tal proposito, cfr. "L'Universo della detenzione" di D.A. DE' ROSSI, L. BOLOGNA, F. COLCERASA, S. RENZULLI.

⁸ Cfr. VITRUVIO De Architectura, cap. II De aerario carcere et curia ordinandis: "Aerarium, carcer, curia foro sunt coniungenda, sed ita magnitudo simmetriae eorum foro respondeat".

⁹ Imp. Constantinus A. ad Florentium rationalem CTh. 9.3.1 (= C.9.4.1) (a. 320), « Interea vero exhibito non ferreas manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, ut et cruciatio desit et permaneat fida custodia. Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari et, ubi nox geminaverit custodiam, vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac revertente iterum die ad primum solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse cognoscitur.»

gerarchia ecclesiastica al controllo delle carceri e al rispetto delle cadenze liturgiche.

Nel corso del Medioevo prevale il principio secondo cui il carcere ha carattere specifico di custodia degli uomini: le prigioni rappresentano luoghi di reclusione col fine di assicurare "che certi individui inaffidabili fossero presenti al processo o all'emissione del verdetto" 10. Nella maggior parte dei casi si tratta di carcerazioni preventive. In sostanza, la giustizia penale medievale ruota attorno al concetto di "vendetta personale" ed il carcere come istituzione è ignorato. Si parla di carcere preventivo e carcere per debiti, ma non si può "affermare che la semplice privazione della libertà, protratta per un periodo determinato di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza ulteriore, fosse conosciuta e quindi prevista come pena autonoma ed ordinaria"11. In particolare, nell'Alto medioevo (dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente, avvenuta nel 476, all'anno 1000 circa), l'istituto della detenzione, in casi rari e sporadici, assume carattere di sanzione. Ciò avviene per imposizione di Liutprando, Re Longobardo, che "volle che ogni Magistrato fosse fornito di un luogo dove rinchiudere per due o tre anni i ladri non recidivi, dopo che avessero pagato la composizione al derubato. Ovvero, quando si ammise che il carcere potesse talvolta sostituire sanzioni pecuniarie insoddisfatte o pene infamanti, spesso inopportune per la loro gravità e dannose per l'intera famiglia del colpevole"¹². Durante il Basso medioevo (nel periodo tra l'anno 1000 circa e la scoperta dell'America, nel 1492) le pene pecuniarie sono sostituite, per motivi economici e sociali, da un'ampia gamma di pene corporali. La ferocia delle sanzioni stesse aumenta in proporzione all'aumento della popolazione. E' un periodo di frattura di classe tra ricchi e poveri, di sovraffollamento degli spazi, di concorrenza tra lavoratori a bassi salari: è il periodo dei mendicanti e delle rivolte. Cambia completamente l'aspetto della criminalità ed i reati verso la proprietà prendono piede. La flagellazione, la mutilazione e la pena di morte divengono strumenti di pena universali e sembrano l'unica soluzione per contenere le crescenti masse. Il ruolo del carcere resta, in questo periodo, invariato: è

¹⁰ G. TESSITORE, L'utopia penitenziale borbonica – dalle pene corporali a quelle detentive, cit.

¹¹ G. SABATINI, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario penale*, Stabilimento tipografico G.Abramo, Catanzaro, 1909.

¹² G. SABATINI, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario penale*, Stabilimento tipografico G.Abramo, Catanzaro, 1909.

deputato a luogo di custodia provvisoria per gli imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione dell'estremo supplizio. Non vi furono, perciò, espressioni particolari di architettura carceraria: le prigioni erano, di regola, ricavate nei sotterranei o nel maschio del castello, luoghi sicuri e difficilmente accessibili o attaccabili dall'esterno ove la reclusione aveva la sola funzione di tenere segregato e lontano dalla società colui che vi era rinchiuso.

Solo verso la fine del Medioevo inizia uno sviluppo dell'architettura carceraria. La sistematica integrazione della Chiesa Cattolica all'interno delle strutture politicoamministrative dello Stato influenzò fortemente il modo di concepire lo spazio destinato alla prigione. Il modello dell'isolamento monastico in cellette individuali, che favorivano la preghiera e la meditazione dei religiosi, influenzò, in epoca carolingia, la costruzione dei primi edifici carcerari dotati di una parcellizzazione minuta dello spazio di detenzione. Da ciò è possibile facilmente intuire quanto le pratiche del castigo penale siano state profondamente condizionate dall'immaginario cristiano delle colpa e dell'espiazione. La Chiesa sosteneva (almeno formalmente) la inutilità delle pene corporali e in alternativa proponeva la reclusione del colpevole, per un tempo che fosse funzionale al suo spontaneo ravvedimento, poiché solo attraverso l'espiazione della pena nel più assoluto isolamento si poteva giungere al miglioramento del soggetto. Tale concezione dell'isolamento ha dato origine anche alle moderne teorie di recupero sociale del condannato. In questo periodo, gli spazi destinati al carcere sono dislocati nel piano inferiore di edifici destinati nel piano superiore allo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Con il consolidamento degli ordini monastici da un lato e l'affermarsi di un autonomo potere civile dall'altro, nell'Italia del tardo Medioevo e dei primi decenni del Rinascimento si affermò gradualmente, e contestualmente alla progressiva separazione tra Chiesa e Stato laico, una tipologia architettonica più specificatamente destinata alla carcerazione, giustificata da alcuni autori dalla nuova importanza che alcuni reati iniziarono ad assumere in questo periodo (quali, ad esempio, i reati contro la proprietà e lo Stato, i delitti politici, le contestazioni del potere civile o religioso)¹³. In

¹³ L. PELLICANI "Le origini pagane dell'Europa", ed. Rubettino, Catanzaro 2007.

particolare, con il passaggio dal castello alla città, come diversa tipologia architettonica e urbanistica presente sul territorio, il carcere si qualifica quale costruzione specifica e non più come complesso di ambienti ricavati all'interno di una struttura più grande quale è quella del castello o della fortezza. E così in Italia, nella seconda metà del '500, sulla scia di questa nuova concezione del carcere, il grande Andrea Palladio pone il carcere nel complesso degli edifici pubblici di rilevante importanza all'interno della città e, da illuminato umanista quale egli era, non sottovalutò la necessità della qualità e della salubrità degli ambienti destinati alla detenzione poiché il compito del carcere è la custodia e non il supplizio del detenuto ("... Devono farsi le prigioni sane e comode, perché sono state ritrovate per custodia e non per supplizio e pena di scelerati o d'altre sorte d'uomini. ..."). Questa nuova idea di carcere, che anticipa di quasi due secoli le idee illuministe e di Beccaria, prende corpo a Roma in una prima realizzazione sotto il pontificato di Innocenzo X. La prigione di Via Giulia è il primo esempio di edificio carcerario interamente costruito con tale finalità; infatti, il progetto di Antonio Del Grande organizza razionalmente lungo un largo corridoio celle luminose e ben areate, destinate alla sola privazione della libertà e non all'umiliazione ed alla sofferenza del ristretto, prevedendo anche spazi speciali destinati ai servizi generali distinti per la custodia femminile, degli uomini e dei minorenni (la cosiddetta Polledrara).

Dalla metà del XVI secolo, la situazione economica sociale cambia completamente: le offerte di lavoro diminuiscono, in seguito all'allargamento dei mercati, alle scoperte geografiche ed alle epidemie.

Inizia un periodo di acuta mancanza di manodopera, i salari dei lavoratori salgono e le condizioni di vita delle classi povere migliorano. Gli uomini ora sono merce preziosa. I guadagni degli imprenditori crollano e l'economia decade. E' questo il periodo del Mercantilismo, periodo in cui sarebbe stata una crudeltà economica insensata continuare ad annientare i delinquenti. La privazione della libertà, intesa come "pena", prende il posto delle flagellazioni, ed i luoghi di supplizio ora si trasformano in "Case di correzione". Le Case di correzione, grandi opere di carità, di soccorso (ovviamente

si tratta di "umanità redditizia") ma soprattutto di religione si diffusero in Europa, ma soprattutto in Italia per l'intervento della Chiesa Cattolica, verso la fine del XVI secolo. Queste case di correzione, secondo Focault, rappresentarono "... in termini ideali la concezione borghese della vita e della società; addestrando i poveri e gli emarginati ad accettare l'ordine e la disciplina, si cercò di trasformarli in docili strumenti dello sfruttamento". In questa logica, anche in Italia l'internamento venne utilizzato come la soluzione più semplice ai problemi della emarginazione e del disordine sociale. A mano a mano che si progrediva nell'esperienza delle case di correzione si cominciò a sostituire la concezione medievale della miseria con quella borghese e laica del lavoro, inteso come imperativo etico, e la religione rappresentò l'asse portante del trattamento presso di esse.

Il periodo storico in cui viene riconosciuta la nascita dello stabilimento carcerario moderno risulta essere collocabile tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII con l'edificazione delle Carceri Nuove a Roma, costruite in Via Giulia tra il 1652 e il 1655da papa Innocenzo X su progetto dell'architetto Antonio del Grande, e, sempre proseguendo nella politica della correzione nei confronti dei giovani e degli individui emarginati quasi esclusivamente basata sulla rieducazione religiosa e in parte sull'applicazione lavorativa, l'Ospizio di San Filippo Neri, istituito a Firenze nella metà del XVII secolo, l'Ospizio di San Michele a Roma del 1703 e la Regia Casa di correzione fondata a Firenze nel 1782. Tali edifici costituiscono gli esempi più rigidi di disciplina e di ordine; essi, infatti, rappresentano il trionfo dell'isolamento cellulare da un lato e dell'educazione religiosa dall'altro, duri strumenti ideologici di rieducazione correzionale. In particolare, all'interno dell'Ospizio di San Michele l'isolamento cellulare e la preghiera furono rigidamente applicati poiché papa Clemente XI ordinò che i giovani al di sotto dei venti anni, condannati al carcere anche per reati futili, scontassero la pena nella Casa di correzione per sfuggire alla corruzione, alla promiscuità ed al degrado morale presente all'interno delle prigioni. Tale edificio, disegnato dal grande architetto Carlo Fontana, rappresentò indubbiamente il trionfo architettonico dell'onnipotenza della Chiesa ma anche, per quell'epoca, l'unica risposta possibile basata su un programma correzionale, sebbene ispirato a metodi ed a valori di carattere religioso. Questa imponente costruzione,

costruita sulla riva destra del Tevere, nei pressi di Porta Portese, era un "blocco cellulare" composto di sessanta celle disposte su tre piani, tutte organizzate secondo una particolare logica di orientamento ottico che obbligava ogni recluso alla sola vista dell'altare posto al centro della navata centrale, punto di riferimento fisico e spirituale della "rinascita" del giovane recluso oggetto della correzione e della riconversione. Considerando la disposizione delle celle (tre file di celle sovrapposte, dotate di finestre verso l'esterno e verso l'interno in direzione dell'altare, collegate da ballatoi e da scale a chiocciola affaciantisi sul grande corridoio centrale coperto a volta), l'Ospizio di San Michele rappresentò ante litteram una sorta di Panopticon ideologico che, pur possedendo un'impronta fortemente religiosa, anticipò di molto quella che sarebbe stata l'idea dell'inglese Jeremy Bentham del 1791. Sotto la navata centrale si trovava una grande sala comune, dove i ragazzi corrigendi, legati con delle catene al banco di lavoro, filavano cotone e lavoravano a maglia, interrompendo le attività di lavoro solo per pregare e seguire la messa. Questa dura applicazione rieducativa, fondata sulla preghiera ed il lavoro, svolse in quell'epoca una funzione riformatrice di enorme valore sociale nei confronti di una gioventù emarginata e sbandata, rappresentando di fatto uno dei primi esempi in Europa di carcere correzionale moderno.

Con il passaggio dalla società medioevale a quella industriale, scompare la comunità feudale e si afferma lo Stato Nazionale che darà poi vita agli Stati Assoluti. La giustizia assume carattere di questione pubblica.

Con gli Stati Assoluti riprendono piede le pene corporali, sia per numero che per crudeltà. Lo Stato Assoluto si "autorappresenta" e si "autolegittima" nel momento dell'esecuzione della pena, appellandosi ad un diritto proveniente da Dio. Le cerimonie di esecuzione della pena sono una dimostrazione della forza e dell'autorità dello stato stesso. L'esecuzione è pubblica ed è uno spettacolo teatrale che si recita sul corpo del condannato. E' un'esecuzione esemplare: la percentuale di crimini è in aumento, il crimine stesso ha assunto un carattere classista ed il sistema di giustizia penale non è più un mezzo per risolvere le controversie tra eguali.

All'interno delle case di correzione, il redditizio sfruttamento degli ospiti viene, poco alla volta, meno, si ricomincia a punire con la frusta e con il marchio anziché con l'internamento e si retrocede al tardo medioevo. Il lavoro scompare completamente

dalla prigione, si torna alla pratica del profitto privato del guardiano; scompare ogni tipo di classificazione e differenziazione. Le sezioni femminili delle carceri sono bordelli gestiti dal carceriere¹⁴. Questa progressiva decadenza va ricercata nelle grandi trasformazioni della seconda metà del Settecento: il fenomeno della Rivoluzione Industriale viene a sconvolgere tutti i tradizionali equilibri sociali precedenti. Un repentino inclinarsi della curva dell'incremento demografico, insieme all'introduzione delle macchine ed al passaggio dal sistema manifatturiero al vero e proprio sistema di fabbrica, vengono a segnare contemporaneamente l'età d'oro del giovane capitalismo, insieme al periodo più buio della storia del proletariato. La classe contadina si riversa nelle città e contribuisce ad offrire manodopera a buon mercato senza precedenti; la criminalità dilaga ed è un problema da gestire. Le istituzioni carcerarie non servono più per ottenere manodopera a basso costo; adesso il loro scopo sembra quello di convincere le classi subalterne ad accettare qualunque condizione di lavoro offerta loro dal mercato, pur di non finire rinchiusi in luoghi che di umano conservano ben poco. Sul finire del XVIII secolo, le case di correzione videro un progressivo declino nell'organizzazione e nell'impostazione ideologica, acquisendo sempre più affinità e somiglianza di trattamento simili al vecchio carcere. La pena della segregazione e dell'internamento, di fatto, non scomparve ma degenerò nei metodi, trasformandosi gradualmente in una detenzione sempre più inutile ed afflittiva per gli internati, fino a

La seconda metà del '700 vide la nascita di un complesso movimento riformatore applicato anche alla politica detentiva che impegnò quasi allo stesso tempo molti Stati europei e gli Stati Uniti. L'inadeguatezza delle poche prigioni esistenti e la violenza bestiale delle pene corporali, ancora applicate ai condannati durante il XVIII secolo, generarono un po' ovunque contestazioni anche violente che dettero l'avvio ad una profonda riflessione sistema di applicazione della pena. L'avvento dell'Illuminismo introduce nuove idee ed una nuova concezione filosofica della vita che avrà effetti dirompenti su tutto il diritto in generale e su quello punitivo in particolare. E', infatti, in questo momento storico che il principio di legalità assurge a

sparire come istituzione all'inizio del XIX secolo.

¹⁴ D. MELOSSI e M. PAVARINI, da "Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario", Il Mulino, Bologna, 1977.

pilastro del liberalismo giuridico e a connotato penalistico del nuovo Stato di diritto¹⁵. Il principio di legalità inteso in senso formale, esprime, una scelta politica individualistico-garantista: quella di salvaguardare, almeno formalmente, la libertà del singolo individuo secondo il cosidetto favor libertatis del noto brocardo "nullum crimen, nulla poena sine lege". Questo è anche il periodo storico in cui la pena della reclusione in carcere viene istituzionalizzata ed inserita ufficialmente nei codici penali di tutti i paesi. Il riconoscimento formale della pena come privazione della libertà trova fondamento nei principi di uguaglianza e nella elevazione della libertà personale a diritto fondamentale di ciascun individuo, nonché nella teorica del Contratto sociale (1762) elaborata da J. J. Rousseau.

In Italia, in piena età illuministica, l'incubo degli ambienti destinati ai carcerati, ormai al centro della crescente critica sociale sul modo in cui venivano allora trattati i condannati, fu ben rappresentato da un ciclo di stupende incisioni del grande pittore, incisore ed architetto Giuseppe Piranesi. L'artista, nell'immaginare enormi e complessi spazi architettonici destinati al carcere, tra catene, argani per la tortura dei prigionieri, cordami, inferriate e uomini relegati, offrì un quadro cinico ma realistico di sofferenza indicibile in cui la configurazione spaziale inventata diventa essa stessa monito e momento di espiazione e pena. Questi spazi della pena, nella loro organizzazione, non sono immaginati chiusi, come vorrebbe la canonica concezione del carcere, ma come un interminabile percorso architettonico all'interno del quale si soffre senza soluzione di continuità la vita del carcere.

Con il definitivo avvento delle rivoluzioni sociali laiche e liberali, prima americana e poi francese, e, quindi, con l'affermazione dei "Lumi" e le battaglie compiute dagli spiriti più illuminati per l'affermazione dei principi di uguaglianza e libertà, negli Stati Uniti ed in Europa (in Italia con il grande Beccaria), si iniziò finalmente a dare corpo a riflessioni critiche riguardanti gli stabilimenti destinati alla detenzione e la pratica della tortura come strumento di ammissione della colpa. Questo nuovo movimento di idee, ispirate, in generale, ai diritti dell'uomo interessò anche la questione della costruzione e delle caratteristiche architettoniche degli istituti destinati alla carcerazione. In tal senso, va ricordato che il primo modello di carcere costruito con

¹⁵ Cfr. Mantovani F., *Diritto penale – parte generale*, 4 ed., Cedam, 2001.

criteri di autentica modernità è proprio europeo; infatti, a Ghent, in Belgio, l'architetto Verlain progettò nel 1773 uno stabilimento penitenziario per 1400 detenuti. Il modello architettonico¹⁶ adottato da Verlain presenta una pianta ottagonale tagliata sulle diagonali, provvista di due giri concentrici di costruzioni ed un grande cortile centrale, con le celle addossate ai sette murari di spina formanti i bracci radiali che collegano i vertici dei due ottagoni. L'illuminazione degli anditi di collegamento delle celle avveniva attraverso le finestre affacciate sui cortili interni trapezoidali.

E fu grazie all'impegno di uomini come Cesare Beccaria¹⁷ in Italia e John Howard¹⁸ in Inghilterra e negli Stati Uniti che vennero a marcarsi sempre più i contorni di una riflessione più umana attorno a quelli che saranno poi universalmente riconosciuti come i più elementari diritti anche dei detenuti: l'igiene, la separazione dei sessi, l'abolizione della tortura, l'istruzione ed il lavoro. La celebre opera di Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", interpreta e sintetizza allo stesso tempo il pensiero dell'epoca sulle pene corporali e sul largo uso della pena di morte ed attacca con violenza le atrocità giudiziarie che l'antico regime si trascina dietro da secoli. Il carcere si afferma come luogo di esecuzione della pena dei trasgressori della legge

¹⁶ Va evidenziato che il modello geometrico adottato dal Verlain non fu del tutto originale. Nella storia dell'architettura penitenziaria si ritrovano modelli di tal genere, anche più famosi, nel medioevo, tra i quali, ad esempio, si ricorda la pianta di Castel del Monte in Puglia (cfr. L'Universo della detenzione innanzi citato).

¹⁷ Beccaria fu fortemente influenzato dalle letture di Locke e Helvetius. Partendo dalla teoria contrattualistica, derivata da Rosseau, che sostanzialmente fonda la società su un contratto sociale teso a salvaquardare i diritti degli individui, garantendo l'ordine, Beccaria definì in maniera molto chiara il delitto come una "violazione del contratto sociale, e non come offesa alla legge divina, che appartiene alla coscienza della persona e non alla sfera pubblica. La società nel suo complesso si serviva, pertanto, di un diritto di autodifesa, esercitato secondo il principio contrattualistico (nessun uomo può disporre della vita di un altro) e del principio del proporzionalismo della pena (autodifesa proporzionata al delitto commesso). Beccaria sosteneva, quindi, l'abolizione della pena di morte, che non impedisce i crimini e non è efficace come deterrente, nonché della tortura che è una "punizione preventiva ingiusta quanto crudele e non serve a scoprire nulla, giacché fornisce dubbie confessioni". Si occupò della prevenzione dei delitti, favorita, a suo avviso, dalla certezza piuttosto che dalla severità della pena. Beccaria sostenne che per un qualunque criminale, una vita da trascorrere in carcere con l'ergastolo privativo della libertà, è peggiore di una condanna a morte, mentre l'esecuzione non vale come monito e deterrente al crimine. Il vero freno della criminalità non è la crudeltà delle pene ma la sicurezza che il colpevole sarà punito con una pena certa ed inevitabile. Il punto di vista illuministico del Beccaria si concentra in frasi come la seguente: "Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa" (cfr. L'universo della detenzione).

¹⁸ John Howard, figlio di un facoltoso commerciante non conformista di Smithfield, aveva sempre manifestato una spiccata inclinazione per la filantropia; calvinista moderato, dedicò tutta la sua vita alla causa dei detenuti e alle battaglie per una detenzione giusta e non umiliante. (cfr. L'universo della detenzione).

penale e di osservazione dei detenuti, quale alternativa alle innumerevoli punizioni corporali che hanno accompagnato l'umanità sin dalle origini.

Il cambiamento nell'intera Europa e negli Stati uniti (tra la seconda metà del 1700 e il primo ventennio del 1800) fu clamoroso: condusse ad una diminuzione della quantità e della intensità delle sanzioni criminali e, da questo momento, la punizione fu indirizzata non più al corpo del detenuto ma alla sua anima. Figura di riferimento fu John Howard che, tracciando il quadro della raccapricciante situazione degli istituti¹⁹ nel suo noto saggio The State of Prisons (1777), offrì una completa revisione della funzione della pena e degli aspetti organizzativi. Tra il 1700 e i primi decenni del 1800 si formarono in Europa e nell'America del Nord vari sistemi e teorie penitenziarie, che si ponevano come obiettivo quello di organizzare razionalmente ed efficacemente gli istituti penitenziari. La privazione della libertà divenne la più diffusa delle pene ed il sogno dei riformatori dell'epoca fu costituire un vero e proprio "Giardino della Legge". Foucault scriveva: "(...) lezione leggibile, ricodificazione rituale; bisogna ripetere il più spesso possibile perché i castighi siano una scuola piuttosto che una festa; un libro sempre aperto piuttosto che una cerimonia. La durata che rende il castigo efficace per il colpevole, è utile anche per gli spettatori. Essi devono poter consultare ad ogni istante il lessico permanente del delitto e del castigo. Pena segreta, pena a metà perduta (...) vorrei che di tanto in tanto si conducessero i giovani, e gli uomini anche, alle miniere, ai lavori forzati per contemplare la sorte dei proscritti. La presenza del popolo deve portare vergogna sulla fronte del colpevole; come la presenza del colpevole nello stato penoso in cui l'ha ridotto il delitto, deve apportare nell'anima del popolo un'utile istruzione"²⁰.

Con la nascita del penitenziario si sviluppò un nuovo interesse volto alla conoscenza della persona del criminale, alla comprensione delle sue matrici delinquenziali, alle possibilità di un intervento per correggerle e, conseguentemente, comincia a profilarsi, anche, lo sviluppo e la razionalizzazione della architettura penitenziaria. L'applicazione di queste nuove teorie in campo penitenziario e le riflessioni sulle nuove finalità cui deve tendere la detenzione imposero sostanziali modifiche alle

_

 $^{^{19}}$ G. TESSITORE, $L'utopia\ penitenziale\ borbonica,$ innanzi citato.

²⁰ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino,1976.

strutture carcerarie. In quest'ambito si inserì il progetto dei fratelli Samuel²¹25 e Jeremy²² Bentham, noto come Panopticon²³. o "Inspection House" che diede ufficialmente inizio ad una nuova riflessione progettuale relativa anche al penitenziario. Il suo nuovo modo di concepire la detenzione non coinvolse solo il rapporto tra "individui detenuti" ed "individui addetti alla detenzione" ma anche i luoghi della pena, immaginando nuove spazialità: nuove strutture architettoniche aventi funzioni e forme più idonee. Traendo spunto dal progetto del fratello Samuel, che aveva realizzato per la Grande Caterina di Russia una manifattura a carattere industriale costruita su pianta circolare onde potesse essere meglio realizzato il controllo dei lavoratori da parte della direzione della fabbrica, Jeremy Bentham si applicò allo stesso modello per trasformarlo in una sorta di penitenziario/alveare. Queste concezioni concernenti l'organizzazione di funzioni ripetitive, presenti oltre che nell'industria anche nel carcere, ben si adattavano alle tipologie architettoniche allora in voga. In questo periodo, caratterizzato dalla nuova riflessione teorica coinvolgente anche la forma del carcere, i suoi spazi e volumi e le sue rigorose simmetrie, venivano a riproporsi, quasi sempre con le stesse modularità, forme consuete e note, recuperandole da modelli già usati. Il caso del carcere ricalcato sul modello industriale ne è prova lampante. Ciò che contava ai fini del linguaggio architettonico era che la retorica utopistica si manifestasse, anche nel caso del carcere, in tutta la sua portata di convincimento circa l'esistenza di una Ragione Superiore nei

²¹ La paternità del Panopticon viene generalmente attribuita a Jeremy Bentham ma fu il fratello Samuel, ingegnere e studioso di tecnologie avanzate, ad idearla. A Jeremy, però, va riconosciuta la scelta di applicare al penitenziario ciò che il fratello aveva ideato per far fronte all'organizzazione del lavoro in uno stabilimento industriale dove la manodopera si mostrava insubordinata e turbolenta.

Jeremy Bentham (1748-1832), politico radicale e influente teorico nella filosofia del diritto angloamericana, dopo un breve periodo di esercizio dell'avvocatura, si dedicò ad attività di ricerca filosoficopolitica. Si impegnò anche in progetti sociali ed economici contro la disoccupazione ed il pauperismo, unendo l'utile all'azione sociale in un'attività imprenditoriale organizzata dal fratello Samuel Bentham ed imperniata sulle Industry-houses ovvero case di lavoro, nelle quali vennero in un primo tempo impiegati i carcerati, e poi i disoccupati. Le imprese di Samuel Bentham erano ovviamente orientate ad ottenere più profitti ed a pagare dividendi agli azionisti e non si può non essere del tutto certi che lo scopo umanitario e filantropico prevalesse su quello economico. L'effetto fu quello di assorbire una parte di disoccupati in attività produttive, sottraendoli alla logica dell'assistenza.

²³ Nella sua opera, il Panocticon, sostenne l'esigenza di modificare il sistema carcerario al fine di renderlo meno costoso e più produttivo. Il presupposto della sua visione filantropica è il cosiddetto utilitarismo morale, principio già enunciato precedentemente da Hutchenson e Cesare Beccaria, che avrebbe consentito la massima felicità possibile al maggior numero possibile di individui.

confronti della quale i cittadini, liberi o coatti che fossero, lavoratori o disoccupati, ne riconoscessero comunque l'esistenza e ad essa laicamente e doverosamente si piegassero. Il Panopticon è pensato come un grande tamburo composto da celle sovrapposte e organizzate ad anello attorno ad una torre collocata nell'asse centrale, immaginato, come dice Bentham, al fine di "castigare gli incorreggibili, controllare i pazzi, correggere i viziosi, isolare i sospetti e far lavorare gli oziosi". L'architettura del Panopticon riflette, in forma di metafora, la tipica utopia illuministica di una Potere assoluto e vigilante che pervade la società dal suo interno e si struttura in un'incontrollata serie di relazioni di potere sull'uomo esercitato anche sul sottile piano mentale. Bentham descrisse il suo progetto come "un nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente, in maniera e quantità mai viste prima". Il controllo della mente rimanda ad un metodo "pedagogico" più finalizzato a decerebrare il detenuto espropriandolo delle sue facoltà mentali che a reinserirlo libero nella società civile una volta scontata la pena e pagato il suo debito. Un unico sorvegliante posto in posizione centrale è in grado di dominare centinaia di individui, ridotti allo stato di larve da osservazione scientifica dalla macchina del potere che annienta l'autonoma capacità di giudizio. È significativo l'autografo di Bentham che rappresenta il Grande Occhio che osserva in silenzio la sua opera ed è sostenuto dai tre imperativi categorici che il filosofo associa alla metafora del trinomio "VIGILANZA-GIUSTIZIA-MISERICORDIA", principi che ricordano molto il trinomio francese Liberté-Egalité-Fraternité e che si irradierebbero dal Grande Centro che governa il carcere lasciando i detenuti soli a riflettere sulla loro colpa, proiettati comunque nell'incubo di un tempo fermo e perciò interminabile. Per comprendere meglio quale fosse il nuovo approccio riflessivo sull'universo carcerario apertosi in Europa alla fine del '700 è utile leggere la descrizione del più acuto storico della prigionia, Michel Foucault che, nel suo saggio "Sorvegliare e punire" descrisse senza mezzi termini questo modello carcerario al quale si ispireranno in seguito molti architetti della seconda metà dell'Ottocento e non solo: "(...). Il principio è noto: alla periferia una costruzione ad anello; al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna dell'anello; la costruzione periferica è divisa in celle, che occupano ciascuno tutto lo spessore della costruzione; esse hanno due finestre, una verso l'interno, corrispondente alla finestra della torre; l'altra verso l'esterno, permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte. Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale, ed in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno scolaro. Per effetto del contro-luce, si possono cogliere dalla torre, stagliantisi esattamente, le piccole silhouettes prigioniere nelle celle della periferia. Tante gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile"24. L'idea di fondo del Panopticon, che lascia trasparire la reale ed interessante motivazione economica sottostante la questione fondamentale del rapporto tra numero di detenuto e numero di sorveglianti, è quella di permettere ad un numero ridotto di "guardiani", posizionati centralmente e staticamente, l'osservazione di tutti i prigionieri in ogni momento. Questa invenzione anticipò il pensiero espresso poi da George Orwell ne suo "1984" relativo ai meccanismi totalitari di controllo del pensiero. Come si rileva anche dai disegni ad esso relativi, la struttura del panopticon prevede un unico punto di osservazione e di controllo posto in una grande torre centrale; infatti, secondo Bentham, a seguito di questa particolare configurazione del carcere, i detenuti avrebbero assunto, col passare del tempo, comportamenti sempre più disciplinati e, mediante la forzatura del piano mentale, mantenuto l'ordine in modo quasi automatico. Questa incessante sorveglianza avrebbe represso efficacemente i contatti clandestini fra ristretti e, pur mantenendo sempre vivo il terrore della pena, avrebbe reso superflue le catene ed altre forme di controllo. Un penitenziario ideale, quello di Bentham, che da un lato garantiva la sorveglianza ed il controllo costante dei detenuti (applicando, così, il c.d. "principio di ispezione") e dall'altro l'assenza di spesa per lo Stato, prevedendo un sistema di gestione affidato dallo Stato ad un imprenditore e l'assegnazione di uno specifico compito lavorativo ad ogni detenuto

_

²⁴ Michel Foucalt, "Sorvegliare e punire: la nascita della prigione", Einaudi, Torino 1973. In questo saggio, Foucalt traccia una disamina dei meccanismi teorici e sociali sottesi ai massicci cambiamenti verificatisi nei sistemi penali dell'Occidente in età moderna, concentrandosi principalmente su documenti storici francesi. Tuttavia, gli argomenti sviscerati lo rendono di assoluto rilievo per tutte le società occidentali. Le tesi proposte in quest'opera, che ha segnato, ispirandoli, molti successivi lavori di teorici e perfino di artisti, Focault mette in crisi il concetto comunemente accettato che il carcere sia diventato una forma rilevante di punizione in conseguenza delle istanze umanitarie propugnate dai riformisti, benché, del resto, non giunga neppure a sostenere espressamente l'avviso opposto. La prigione, secondo il filosofo, è una forma usata dalle "discipline", un nuovo potere tecnologico, che può ritrovarsi anche nelle scuole, negli ospedali, nelle caserme, e così via. Le principali idee presenti nel saggio possono essere raggruppate nelle quattro parti di cui si compone il lavoro: supplizio, punizione, disciplina e prigione.

(avviando così il passaggio da una visione contenitiva ad una visione produttivoriabilitativa della detenzione), costituente "mano d'opera" di certo più concorrenziale
rispetto a quella del libero mercato del lavoro e fonte di proventi vantaggiosi per
l'imprenditore. È nota l'esclamazione di Bentham che così recita: "(...) morale
emendata, salute preservata, industriosità rinvigorita, istruzione diffusa, carichi
pubblici alleggeriti, economia rinsaldata come se fosse posta su una roccia, il nodo
gordiano delle leggi sui poveri non tagliato ma sciolto, tutto grazie a un semplice
progetto d'architettura (...)". Ma la particolare rigidità architettonica del sistema su
cui era impostato il panottico costituì la causa del suo rapido abbandono a favore di
modelli più flessibili, meno rigidi e costosi, rappresentati, tra gli altri, dai sistemi ad
organizzazione stellare o a schema aperto.

Maggiore fortuna ebbe, invece, la struttura carceraria di tipo cellulare. Si tratta del resto di un modello ancora oggi largamente utilizzato. L'idea dell'isolamento cubicolare, già sperimentato al San Michele di Roma, viene importato con alcune modifiche dall'America. L'esigenza di differenziare la popolazione detenuta e la necessità di renderla produttiva attraverso l'applicazione al lavoro ha ispirato i due modelli conosciuti come filadelfiano e auburniano.

Nel sistema penitenziario di Auburn è applicata la regola basata sull'isolamento notturno e sul lavoro diurno dei detenuti, riuniti in spazi comuni ma obbligati al silenzio²⁵; in quello filadelfiano, l'isolamento sia diurno che notturno è assoluto²⁶ ed il lavoro si svolge nelle singole celle o in cortili adiacenti²⁷. Come il sistema filadelfiano, anche quello di Auburn fu fondato sull'isolamento e sulla necessità di evitare ogni tipo di comunione e contatto fra i detenuti. La solitudine e la separazione tra gli internati,

_

²⁵ Secondo i sostenitori del sistema auburniano la segregazione notturna(solitary confinement) ed il lavoro in comune (common work) di giorno avrebbero portato risultati proficui dal punto di vista emendativo e risocializzante, questo sul presupposto che l'essere umano ha quale suo diritto naturale quello della convivenza.

²⁶ Si pensi che nel carcere di Pentoville, in cui si adottava il sistema filadelfiano, nei momenti in cui ai detenuti era concesso di stare all'aperto, veniva fatta indossare loro una maschera di cuoio che li rendesse irriconoscibili.

²⁷ Secondo coloro che sostenevano il modello filadelfiano del "solitary confinement" la correzione dei singoli soggetti sarebbe stata possibile soltanto vietando in assoluto qualunque tipo di relazione interpersonale: infatti la separazione continua avrebbe posto continuamente il soggetto di fronte alla sua coscienza e al male commesso, inducendolo prima a meditare, e successivamente a pentirsi e a ravvedersi.

assicurate rispettivamente dalla struttura cellulare del carcere e dall'imposizione del silenzio e delle punizioni corporali, furono infatti ritenute condizioni fondamentali per la riforma morale del detenuto. Il sistema di Auburn, pur fondato anch'esso sull'isolamento si differenziò profondamente da quello filadelfiano prevedendo momenti di riunione dei reclusi durante il giorno; in questo modo non si incoraggiava solo la riflessione individuale e il pentimento dei detenuti, ma veniva fornita loro l'istruzione e l'indottrinamento.

In Europa saranno in uso sia l'uno che l'altro modello. Esempi di architettura carceraria italiana di questo periodo sono gli istituti di Alessandria²⁸ e di Pallanza fatti costruire nel 1849 da Carlo Alberto, ove sono previste distinte sezioni cubicolari e cellulari e spaziosi locali per il lavoro e per le altre attività in comune.

Con particolare riferimento al sistema penitenziario italiano, nei travagliati anni che vanno dalla fine del XVIII secolo fino ai primi decenni del XIX, sotto il governo borbonico prendono forma i più gravi metodi di repressione nei confronti di quello che si temeva essere il vento risorgimentale e rivoluzionario, giacobino ed illuminista. L'ergastolo posto sull'isola di Santo Stefano, scoglio pietroso a picco sul mare vicino a Ventotene è, allo stesso tempo, tragica testimonianza di un crudele sistema di carcerazione ed interessante variante architettonica del più famoso panopticon di benthemiana memoria. Lo stesso Luigi Settembrini, che ne fu obbligato ospite insieme ad altri detenuti politici, lo definì senza mezzi termini "inferno a cielo aperto" descrivendone con meticolosa attenzione le procedure rieducative che venivano applicate ai prigionieri per fiaccarne il morale ed il fisico. Anche nell'Italia postunitaria, il dibattito sulle riforme della carceri fu accompagnato da una discreta ma non incisiva riflessione sui due sistemi applicati negli Stati Uniti (sistema filadelfiano ed auburniano). Per quanto riguarda la condizione dei penitenziari italiani, la posizione del governo piemontese lamentava soprattutto l'assenza di una più impegnata opera

²⁸ La prigione di Alessandria, progettata nel 1839 dall'architetto Hanri Labrouste, riassumeva in se le principali caratteristiche del Panopticon, prestando un ampio corpo centrale a cupola, da cui si diramavano i raggi, ospitante la cappella ed una sezione cellulare riservata ai detenuti da sottoporre a segregazione continua. Secondo il progetto originale le celle con i rispettivi cortili convergenti verso il centro costituivano una corona circolare attorno alla volta della cappella. Interessante la soluzione adottata del percorso centrale di sorveglianza dei cubicoli e dei cameroni, riservato al solo personale di custodia che vi accedeva mediante scale riservate; la soluzione delle scale riservate verrà successivamente adottata nelle moderne carceri a partire dagli anni settanta.

educativa, morale e spirituale dei detenuti. La diffusa immoralità e la corruzione presente nelle prigioni erano principalmente dovute all'assenza della separazione notturna delle celle, del lavoro compiuto in silenzio nella comunità carceraria e di una rigida disciplina capace di eliminare ogni "relazione immorale" tra i detenuti. Petitti, illuminato esponente del governo sabaudo, dichiarò che, a suo parere, l'isolamento in celle separate per la notte e le lunghe detenzioni previste dal sistema di Auburn, unite alla possibilità per i detenuti di partecipare ai riti comuni della religione cattolica, avrebbero certamente migliorato il livello qualitativo della pena. Lo stesso Carlo Cattaneo contribuì al dibattito apertosi con un'ampia riflessione sulle riforme carcerarie e, confidando essenzialmente sull'efficacia psicologica della solitudine permanente, si dichiarò favorevole all'adozione del sistema dell'isolamento assoluto e senza interruzione. I principi ai quali si ispirò furono la segregazione individuale in cella ed il lavoro: la solitudine intesa come sprone allo studio e il lavoro come occasione e quale strumento di riabilitazione. Le idee di Cattaneo rappresentarono una sintesi perfetta tra l'ideologia cattolica e quella laico-protestante: tra la spiritualità e l'utilità della pena. In Piemonte, il progetto di Petitti convinse il governo ad accettare il modello carcerario filadelfiano per le brevi detenzioni e quello auburniano per le carcerazioni di più lunga durata. Il sistema intermedio tra i due, verso il quale si stavano dirigendo le sperimentazioni di tutti gli stati europei poiché ritenuto il più equilibrato, si affermò successivamente nel nuovo Regno d'Italia.

Raggiunta l'Unità, in Italia si avvertì la necessità di raccogliere ed uniformare, in maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto e anche per il diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza. Dopo l'estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati: bagni penali, carceri giudiziarie, case di pena, case di relegazione e case di custodia.

Le carceri giudiziarie erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili al lavoro nelle case di pena per motivi di salute, agli arrestati

per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti e per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione, i castelli per i condannati alla relegazione, le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani.

Nel 1861, con regio decreto 9 ottobre 1861 n. 225, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell'Interno, in sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri, vecchia divisione del ministero, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale.

L'anno 1889 costituisce un periodo di svolta sia nel campo penale che in quello penitenziario con l'approvazione del codice penale Zanardelli²⁹e della prima legge relativa all'edilizia penitenziaria e la previsione degli stanziamenti di bilancio per farvi fronte³⁰. La riforma penitenziaria del 1889 si pose per la prima volta il problema di legiferare in materia di edilizia penitenziaria. A tale scopo, si prevedeva di reperire i fondi necessari per la costruzione di nuovi penitenziari dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell'amministrazione carceraria che, all'epoca, gestiva direttamente la sua edilizia disponendo, a tal fine, di un proprio ufficio tecnico³¹.

La legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria ed il codice penale Zanardelli costituirono

²⁹ Il Codice Zanardelli, di dichiarata matrice liberale, prevede l'abolizione della pena di morte (sostituita con l'ergastolo), conservando, però, pene molto severe per i reati contro la proprietà.

Legge sulla riforma penitenziaria n. 6165 del 14 luglio 1889, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1889, n. 173: Art. 1 – E' data facoltà al Governo del Redi provvedere al riordinamento dei fabbricati carcerari per l'applicazione del nuovo codice penale e nei modi prescritti dalla legge; Art. 2 – Alla pubblicazione della presente legge sarà fatta eseguire dal Ministero dell'Interno una ispezione allo scopo di verificare se e quanto i fabbricati carcerari attualmente esistenti rispondano alle condizioni generali di igiene, di sicurezza, di disciplina e alle condizioni speciali necessarie per la detenzione preventiva e per l'espiazione delle pene sancite dal nuovo codice penale; Art. 3 – Le opere di costruzione, di ampliamento, di costruzione e di riparazione delle carceri mandamentali, non che quelle per le carceri circondariali e succursali, per gli stabilimenti di pena e pei riformatori governativi sono a carico dello Stato, ... Le spese di manutenzione dei fabbricati delle carceri mandamentali saranno a carico dei comuni.

31 Questo ufficio si serviva dell'opera di cinque ingegneri, nonché di applicati e disegnatori reclutati tra i detenuti del carcere di Roma. Nel 1931 le competenze tecniche in materia di edilizia penitenziaria vengono concentrate nel Ministero dei Lavori Pubblici, ed il personale tecnico trasferito agli uffici del Genio Civile, mentre all'amministrazione penitenziaria rimane un solo ingegnere.

anche il presupposto per l'emanazione del Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari avvenuta con regio decreto 1° febbraio 1891 n. 260. Il nuovo regolamento venne considerato un modello da seguire nel suo genere ma il grave stato di degrado degli stabilimenti carcerari, conseguente anche alla cronica carenza di fondi, impedì non solo l'attuazione ma anche la sperimentazione del regolamento.

Presupposto essenziale per l'applicazione del regolamento del 1891 era infatti l'attuazione della legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria, che prevedeva lo stanziamento iniziale di 15 milioni, programmando un periodo di dodici anni per il compimento della riforma. A causa di progressive riduzioni di spesa e poi della sospensione totale dei fondi stanziati per l'edilizia penitenziaria, la riforma edilizia non venne attuata. In Italia continuavano a mancare gli stabilimenti necessari per far scontare le pene secondo la normativa dettata dal codice penale e dal regolamento carcerario. Il regolamento prevedeva una minuziosa classificazione dei vari tipi di stabilimenti carcerari che non avrà nessun riscontro pratico, poiché presupponeva un piano di sviluppo edilizio rimasto praticamente inattuato. Anche il problema del sistema carcerario (a segregazione continua o graduale) non assunse particolare importanza nel regolamento del 1891, in quanto da un lato la scelta era stata operata precedentemente dal codice penale Zanardelli del 1889, dall'altro lo stato di grave deficienza degli stabilimenti carcerari impedirà di sperimentare i criteri dell'esecuzione delle pene stabiliti dal codice penale e ribaditi dal regolamento.

A partire da questa fase storica e fino ai primi anni del 1900, la scena architettonica carceraria fu dominata dal modello c.d. a palo telegrafico³². Si trattava di uno schema a collegamento lineare, costituito da una sequenza di edifici paralleli collegati da un percorso centrale, disposto, generalmente, in asse con il portone di ingresso al carcere. La scelta di questo modello rispondeva a diverse esigenze: da un lato favoriva la differenziazione dei detenuti per categorie, la facilità dei collegamenti e la rapidità di accesso ai fabbricati in caso di emergenze, oltreché la possibilità di ampliare la struttura anche successivamente con l'aggiunta di nuovi blocchi detentivi ed il

³² Lo schema a palo telegrafico, fu probabilmente tra i più diffusi. Accanto ad esso fu utilizzato anche il modello c.d. *radiale* o *stellare* per la disposizione data ai padiglioni detentivi che sono disposti partendo da uno spazio distributivo centrale.

prolungamento del percorso centrale; dall'altro, questo schema, rispondeva a preminenti ragioni di sicurezza, esso infatti consentiva di poter isolare, dividere e controllare un numero anche molto elevato di detenuti. Per molti anni, soprattutto in Italia, questo modello architettonico ha continuato, nonostante le critiche, ad essere largamente utilizzato nelle nuove costruzioni carcerarie³³.

Le dimensioni delle celle vennero fissate nel 1890 dal Consiglio Superiore di Sanità in m. 2,10 x 4 x h 3,30, mentre le dimensioni dei "cubicoli" erano stabilite in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei "camerotti", che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie (25 mq.).

Nel periodo "giolittiano" (caratterizzato da governi con indirizzi politici liberali), il regolamento del 1891 subì alcune importanti modifiche tendenti a mitigare le condizioni disumane dei detenuti. Venne soppresso l'uso della catena al piede per i condannati ai lavori forzati e furono introdotte modifiche al rigido sistema delle sanzioni disciplinari, eliminando le disumane punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura. I ferri saranno di fatto aboliti soltanto nel 1902, con l'articolo unico del regio decreto n. 337 del 2 agosto. Il successivo regio decreto 14 novembre 1903, n. 484 sancì l'abolizione della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura, provvedimento dovuto più al fallimento di questi mezzi come reale deterrente per comportamenti indisciplinati che per la volontà d'umanizzare le drammatiche condizioni di vita in cui versava la popolazione detenuta. Il terzo filone su cui si indirizza l'attività riformatrice nei primi anni del Novecento riguarda l'impiego dei condannati in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici regolato dalla legge 26 giugno 1904, n. 285. Rimase fermo tuttavia il quadro legislativo del periodo crispino; infatti, il codice penale, le leggi di pubblica sicurezza e l'ordinamento giudiziario non vennero toccati da Giolitti³⁴.

Nel periodo che intercorre tra le prime riforme giolittiane e la conclusione della guerra

_

³³ Ne sono un esempio gli istituti di Forlì, Bari, Pistoia, Poggioreale, Sondrio, Massa C., Caltanissetta, Arezzo, Brindisi, Fermo, Locri, Belluno, Ravenna, Udine.

³⁴ NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in Storia d'Italia, Vol. V/2 Documenti, Torino, Einaudi, 1973, p. 1936 – 1942.

mondiale, le disposizioni legislative e la prassi relative alla gestione delle istituzioni penitenziarie non subirono sensibili mutamenti. Con monotonia si susseguirono modeste innovazioni legislative, progetti di riforma non andati a compimento, scandali e proteste per le deprecabili condizioni degli stabilimenti di pena, veementi interrogazioni parlamentari e impacciate risposte governative.

L'intervento di maggior rilievo fu il regio decreto 24 marzo 1907 n. 150, che approvò il nuovo regolamento per gli agenti di custodia, pur non recando modifiche sostanziali alla disciplina del 1890. La nuova legge contribuì a mantenere e acuire il clima di tensione e di asprezza esistente tra custodi e custoditi.

Sempre nel 1907 con regio decreto 14 luglio n. 606 venne attuato un completo riordinamento dei riformatori governativi per minorenni e istituito per i minori un corpo di educatori in luogo delle guardie carcerarie³⁵.

Le tensioni sociali del dopoguerra non investirono la popolazione carceraria: sino al 1920 tutto procede secondo la norma e i detenuti sono una delle pochissime categorie rimaste tranquille. Il principio che i detenuti dovevano essere oggetto di cura più che di repressione, di rieducazione più che di punizione, trovò una applicazione pratica nel 1921 e 1922 in una serie di circolari innovatrici che determinarono alcuni miglioramenti nel trattamento dei detenuti. La maggior parte delle innovazioni introdotte dai diversi provvedimenti ministeriali diverranno parte integrante del regolamento carcerario con la riforma introdotta dal regio decreto 19 febbraio 1922 n. 393. Le principali modifiche riguardarono: il lavoro svolto in carcere dai detenuti; i colloqui; la corrispondenza; la disciplina delle case di rigore.

Questi timidi tentativi di riforma furono in sé e per sé modesti, ma eccezionali se rapportati al tradizionale immobilismo del mondo penitenziario.

Con regio decreto 31 dicembre 1922 n. 1718 la Direzione generale delle carceri e riformatori venne trasferita a partire dal 15 gennaio 1923, dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia, unitamente a tutti i servizi attribuiti alla sua competenza. Con successivo regio decreto 28 giugno 1923 n. 1890 vennero emanate le norme di esecuzione, in base alle quali le competenze in materia penitenziaria, prima attribuite

-

³⁵ NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in Storia d'Italia, Vol. V/2 Documenti, Torino, Einaudi, 1973, p. 1942 – 1944.

al ministro dell'interno, al prefetto e al viceprefetto, furono rispettivamente assegnate al ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Corte d'appello e al procuratore del re³⁶.

Con l'avvento del fascismo i timidi tentativi di riforma del 1920 subirono un brusco arresto e si ripiombò nell'inerzia che aveva caratterizzato il settore. Non si sperimentarono più riforme, ma ci si limitò a nominare commissioni di studio che portarono avanti i lavori con esasperante lentezza. Con regio decreto 5 aprile 1928, n. 828, la Direzione generale delle carceri e dei riformatori assunse la nuova denominazione di Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Nel 1930 vennero approvati il nuovo codice penale "Codice Rocco" e nel 1931 il nuovo codice di procedura penale. Con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 venne approvato dal guardasigilli Alfredo Rocco il nuovo "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena", fedele traduzione dell'ideologia fascista nel settore penitenziario, che rimarrà in vigore fino al 1975. Non venne varato un ordinamento radicalmente nuovo perché il regolamento del 1891 venne sostanzialmente mantenuto. Rimasero le tre leggi fondamentali della vita carceraria (lavoro, istruzione civile e pratiche religiose), divenute tassative, nel senso che ogni altra attività fu non solo vietata ma fatta oggetto di sanzioni disciplinari.

Il Regolamento carcerario del 1931 suddivideva le carceri in tre gruppi: carceri di custodia preventiva, carceri per l'esecuzione di pena ordinaria e carceri per l'esecuzione di pena speciale.

Secondo il regolamento del 1931 il carcere giudiziario era uno stabilimento di custodia preventiva, cioè riservato a coloro che devono ancora essere giudicati, ma sono stati arrestati per assicurarne la presenza al processo. Alle carceri giudiziarie erano assegnati, a norma dell'art. 26 del regolamento del 1931: gli imputati; i detenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra autorità; gli arrestati per ragioni di estradizione; i detenuti in transito; i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena.

Data la loro natura di stabilimenti di custodia preventiva, nelle carceri giudiziarie non

_

³⁶ NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in Storia d'Italia, Vol. V/2 Documenti, Torino, Einaudi, 1973, p. 1955 – 1962

dovevano trovarsi condannati in espiazione di pena. In deroga a questa norma, però, condannati alla reclusione per un tempo non superiore ai due anni potevano essere assegnati a questi istituti.

Al regolamento del 1931 fece seguito la legge 9 maggio 1932 n. 527, "Disposizioni sulla riforma penitenziaria", composta di cinque articoli concernenti il lavoro dei detenuti, la ristrutturazione dell'edilizia carceraria, la contabilità carceraria e le istituzioni di assistenza ai carcerati. Questa seconda riforma penitenziaria non prevedeva uno specifico programma di finanziamento per l'edilizia. Essa, pertanto, iniziò a dipendere dai programmi e dai fondi del ministero dei lavori pubblici i quali si rivelarono del tutto insufficienti ad affrontare i complessi problemi dei manufatti penitenziari. Questo condusse ad un graduale decadimento del modello architettonico e alla realizzazione di edifici carcerari che non presentavano più l'imponenza e il severo decoro dei precedenti.

Nel 1934 vennero approvate altre leggi (n. 1404 e n. 1579) che regolamentarono il funzionamento del Tribunale dei minorenni e delle Case di rieducazione per minorenni e che istituirono i Centri di Osservazione dei minori. Nel 1937 venne emanato il nuovo regolamento degli agenti di custodia (regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584) che, seppure modificato e adeguato negli anni successivi, rimase in vigore fino al 1990. Il regolamento assegnava al Corpo il compito di assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena.

La legge 29 novembre 1941 n. 1405 introdusse il nuovo ordinamento delle carceri mandamentali³⁷ distinguendole in due categorie: 1) semplici luoghi di custodia con pochissimi posti di capienza, istituite in piccoli centri giudiziari; 2) istituite nei mandamenti, più sicure e capienti. In entrambi i tipi di istituto non potevano essere ammessi a scontare la pena i detenuti che secondo il regolamento del 1931 dovevano essere assegnati ad uno degli speciali stabilimenti indicati nell'art. 24.

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, la conduzione del carcere fu la stessa di quella in vigore in epoca fascista, governata dal regolamento penitenziario del 1931. Dopo la liberazione si constata l'assenza di qualsiasi riforma delle strutture penitenziarie ereditate dal regime fascista e ancora una volta la loro impermeabilità

_

³⁷ERRA C., Carceri, in Enciclopedia del diritto, vol. VI, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 295 – 300.

alle vicende della società libera. I principi fondamentali dell'isolamento e dell'emarginazione dei detenuti rimasero ben saldi anche in un momento di estrema tensione per la storia delle istituzioni carcerarie, quali la seconda metà del 1945 e i primi mesi del 1946. Le tensioni scaturivano sia dal peggioramento delle condizioni carcerarie sia dalla delusione di chi sperava in un cambiamento dopo la liberazione (gravi tensioni provocò l'amnistia del 22 giugno 1946 che condonò numerosi crimini fascisti). Questo breve arco di tempo è caratterizzato da alcune tra le più clamorose rivolte della storia carceraria italiana: le carceri giudiziarie di Regina Coeli a Roma, le carceri "Nuove" a Torino e di San Vittore a Milano furono al centro di drammatiche e sanguinose sommosse che impegnarono seriamente l'apparato repressivo. La popolazione carceraria intanto era aumentata a dismisura sino a raggiungere valori doppi rispetto a quelli normali.

Con l'entrata in vigore della Costituzione e la cristallizzazione, per la prima volta, dello scopo rieducativo tra le funzioni della pena, si torna ad avere un certo interessamento per la condizione delle carceri italiane. Nel 1948, su proposta di Piero Calamandrei, fu istituita la prima Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato delle carceri italiane. La Commissione, presieduta dal senatore Giovanni Persico, presentò alla Camera dei Deputati, nel 1950 a conclusione della sua inchiesta, una relazione in cui si sollecitava il Governo a prendere provvedimenti volti a rendere meno dure le condizioni di coloro che era reclusi nelle carceri della penisola. La proposta fu accolta, tanto che nell'estate del 1951 fu emanata una circolare³⁸con la quale: si aboliva l'isolamento diurno, si introduceva l'uso della musica tra i mezzi rieducativi, si potenziava il lavoro agricolo, si aboliva il taglio obbligatorio dei capelli, si introduceva la facoltà per i detenuti di chiedere ed acquistare libri, si aboliva il vergognoso sistema, introdotto dai fascisti, di chiamare i detenuti con il numero di matricola.

Il nuovo modo di concepire la pena comporta un nuovo modo di concepire la reclusione ed il carcere. Esso comincia ad essere considerato non più come un'istituzione finale, nella quale il soggetto viene abbandonato a se stesso ad una vita inattiva tra quattro mura, ma come un luogo che vede nei contatti con la società esterna

³⁸ Circolare emanata il 1° agosto 1951 dal Guardasigilli Adone Zoli.

e nel coinvolgimento con la collettività un momento essenziale della gestione dei detenuti finalizzata all'opera di reinserimento sociale degli stessi. Queste nuove idee condizionarono, chiaramente, anche il modo di concepire le strutture penitenziarie, l'umanizzazione della pena, infatti, non può prescindere da un effettivo miglioramento delle condizioni dei luoghi in cui essa è espiata. Obiettivo della nuova edilizia carceraria doveva essere quello di garantire il soddisfacimento delle esigenze funzionali e di sicurezza accanto a quelle della qualità degli ambienti di vita: dalla cella individuale agli spazi comuni³⁹.

È proprio di questo periodo (1959) l'affidamento dell'incarico di progettare il nuovo carcere di Rebibbia da parte della Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena all'architetto napoletano Sergio Lenci che tenesse conto della nuova concezione architettonica e funzionale del carcere. Nel corso di dodici anni, Lenci progettò e realizzò la struttura denominata Rebibbia Nuovo Complesso concependo una struttura completamente diversa dai modelli utilizzati in passato; infatti, abbandonò gli schemi a palo telegrafico⁴⁰ a favore di un'organizzazione dei corpi di fabbrica più libera perché riteneva che nei sistemi a palo telegrafico i corpi di fabbrica affacciano l'uno verso l'altro con il risultato di un grigiore ed una monotonia supplementare e superflua che si somma a tutte le altre della detenzione. La peculiarità del suo progetto fu quella di voler aggiungere agli elementi architettonici tradizionalmente legati alla sicurezza altri aventi la finalità di sdrammatizzare il più possibile l'ambiente carcerario rendendolo più vicino alle istanze di umanizzazione. Questi era, infatti, convinto, che migliori condizioni igieniche e una maggiore vivibilità degli ambienti carcerari fossero elementi trattamentali da non sottovalutare. ⁴¹ In particolare, proprio con riguardo alla filosofia del trattamento, progettò locali differenziati e specializzati, funzionali ai diversi stadi del percorso rieducativo; specifici ambienti destinati alle attività lavorative, allo sport e all'impiego del tempo; spazi ampi e confortevoli riservati ai

³⁹ I principi ispiratori derivarono dall'adesione dell'Italia alle Regole minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti del 30 agosto 1955.

⁴⁰ Scarcella L. e De Croce D., *Gli spazi della pena nei modelli architettonici italiani.*

⁴¹ Lenci S., in *Una esperienza di progettazione: il Carcere giudiziario di Roma-Rebibbia*, in *Rassegna di studi penitenziari*, anno XVIII – Fasc. II. Diceva che "(...) che noi si sia ancora obbligati a ricreare questo microcosmo, con l'intenzione di farlo funzionare in qualche maniera, di non renderlo afflittivo, dove l'architettura non sia strumento di tortura, ma soluzione interlocutoria, di passaggio, di mediazione verso altre possibili soluzioni (...)"

colloqui dei detenuti con i propri familiari. Sempre nella direzione limitare il contenuto afflittivo dello spazio carcerario, Lenci, progettò un sistema di area verde con dodicimila alberi piantati nelle zone libere dall'edificato e cercò di affermare una dignità complessiva della struttura carceraria attraverso la cura di una serie di dettagli, dal disegno di un elemento, così simbolicamente importante, come il cancello di ingresso, alla collocazione di alcune opere artistiche.

Dagli anni settanta in poi, in particolare dalla riforma dell'ordinamento penitenziario attuata con la legge 26 luglio 1975, n. 354, la costruzione di nuovi complessi carcerari dovette tener conto, almeno in linea generale, dei principi innovativi dettati dal nuovo ordinamento penitenziario. Con la legge n. 354 del 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà" venne varata la nuova riforma organica degli istituti di diritto penitenziario, della quale si discuteva dal secondo dopoguerra, rappresentando il primo risultato legislativo delle attività parlamentari sull'ordinamento carcerario. I punti qualificanti di questa legge erano costituiti dal principio della qualificazione del trattamento, dalla disciplina del lavoro in carcere, dalla creazione di nuove forme di operatori specializzati e dalle misure alternative alla detenzione. Il 29 aprile 1976, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, venne approvato, con il D.P.R. n. 431/1976, il relativo regolamento di esecuzione che entrò in vigore il 22 giugno 1976.

Nonostante le intenzioni di apertura verso sistemi innovativi tendenti a facilitare il recupero e il reinserimento del reo, gli anni Settanta registrarono un irrigidimento delle modalità di detenzione e delle strutture penitenziarie. Ciò fu caratterizzato, nei cosiddetti "anni di piombo" dalla necessità di contrastare le tragiche imprese terroristiche e far fronte alla pesante situazione che si viveva nelle carceri. Per tali motivi, il Governo ed il Parlamento attribuirono carattere di priorità all'edilizia penitenziaria, stanziando ingenti risorse al fine di realizzare nuove strutture carcerarie e rendere più sicure quelle esistenti, soprattutto da attacchi esterni o rivolte interne che, ormai, in quegli anni erano all'ordine del giorno.

A causa delle prevalenti esigenze di carattere custodialistico e repressivo, vennero privilegiati la costruzione di istituti di massima sicurezza ed i lavori conversione di strutture già esistenti in istituti di massima sicurezza. I primi istituti di questo tipo

furono Cuneo, Fossombrone, Trani, Favignana e la diramazione Fornelli dell'Asinara. L'operazione fu interamente coordinata dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Collegate all'azione antiterroristica, il loro scopo fu anche quello di isolare i vari detenuti che nel corso delle rivolte degli anni settanta si erano fortemente politicizzati, mettendo in atto evasioni, diventate sempre più frequenti.

L'effetto dell'allarme terrorismo fu, quindi, quello di mettere da parte gli aspetti più qualificanti della riforma dell'ordinamento penitenziario appena approvata e, sul versante edilizio, di limitare fortemente la discrezionalità degli architetti nella progettazione di nuovi istituti, che furono connotati da una marcata accentuazione delle caratteristiche di sicurezza (innalzamento dei muri di cinta; installazione di barriere di intercinta; installazione di sistemi elettronici di controllo audio e video; vetri antispaccata; inferriate e cancellate di acciai speciali al cromo, al manganese o temperati).

L'attenzione ai "problemi" del carcere sollecitata dalla costante denuncia dell'ormai noto problema del sovraffollamento ha avviato una profonda riflessione su "quali spazi per la pena secondo la Costituzione". Gli spazi della pena svolgono una funzione sempre più orientata verso un pensiero "correzionale", in direzione di un uso più idoneo delle strutture penitenziarie, intese non solo come strumento di limitazione della libertà personale ma come momento di "ristrutturazione" del comportamento antisociale e deviato. L'edilizia penitenziaria, oggi, si interroga, quindi, su quali siano le modalità più idonee per realizzare lo "spazio-contenitore" di un carcere e su cosa possa significare la vita all'interno di un penitenziario, tenendo anche presente il rapporto tra le strutture penitenziarie e la città. L'ideazione (così come la ristrutturazione) di una struttura penitenziaria ruota intorno alla vita del detenuto, partendo necessariamente dalla tutela dei diritti umani e tenendo conto degli "aspetti applicativi" dettati dai principi costituzionali e dalla normativa di riferimento. La base di questi programmi destinati al recupero comportamentale va rintracciata nella attenta e profonda riflessione sul detenuto come persona ma, soprattutto, come individuo e sulla tutela della dignità della persona che costituisce il fine e, per certi versi, il confine del trattamento penitenziario.

§ 2. DIGNITA' DELLA PERSONA E CARCERE SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA QUESTIONE DEGLI SPAZI MINIMI

a cura del Vice Commissario Valentina GIORDANO

"La dignità umana richiede una tutela universale e non può essere limitata da disposizioni legislative: essa non è un diritto disponibile. Salvaguardare la dignità dell'uomo è, dunque, compito primario di ogni giurisdizione, che deve verificare se, nel caso concreto, si sia determinata o meno una violazione e non può subordinare tale valutazione a circostanze secondarie, che integrano il caso di specie, ma non rilevano minimamente quanto alla presunta violazione⁴²".

L'intero discorso è stato affrontato dal punto di vista del rispetto della dignità e dei diritti della persona detenuta, ponendo alla base di ogni ragionamento il principio secondo cui ogni violazione dei diritti umani rappresenta non solo un fatto eticamente riprovevole, ma una vera e propria violazione della legalità.

Pertanto, è assolutamente impensabile che il doveroso esercizio della pretesa punitiva e l'interesse dello Stato a soddisfare integralmente la medesima, possano giustificare la lesione dei diritti inviolabili della persona oltre la soglia naturalmente sottesa alla legittima privazione della libertà personale ed all'espiazione della pena.

In prima analisi, è importante fare una giusta considerazione: quando la norma proclama che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità" ed, inoltre, che "deve assicurare il rispetto della dignità della persona" si va ben oltre il mero richiamo al senso di umanità, quale misura minima di salvaguardia dell'individuo nella fase esecutiva, in aggiunta alla garanzia della sua dignità personale manifestandosi, invece, il proposito di porre la persona del detenuto decisamente al centro del sistema penitenziario.

_

⁴² F. D'Aniello, *La dignità umana e gli spazi della detenzione*, su www.altrodiritto.unifi.it

Quindi, necessità di mirare verso modelli organizzativi diversi che possano disegnare un progetto globale sinergico di detenzione, per un carcere all'interno del quale i diritti e la dignità delle persone occupino un posto centrale, dove la legalità sia affermata nel quotidiano trascorrere del tempo e la dimensione spazio/tempo sia in grado di stimolare cambiamenti, di far scoprire talenti e di dare fiducia per una nuova impostazione di vita.

Si tratta di un mutamento culturale di ampio respiro che non si improvvisa, ma si costruisce progressivamente partendo dalla volontà di compiere un serio e approfondito esame delle deficienze riscontrate fino ad ora e dei problemi da affrontare, attraverso un lavoro sinergico che coinvolga tutti gli operatori del mondo penitenziario e che riconosca nelle altre professionalità un valore aggiunto per il conseguimento del fine comune che è la qualità della vita in carcere ed il rispetto degli obiettivi posti dalla Costituzione italiana, dalla Legge penitenziaria e dalle Carte internazionali, diretti ad assicurare la tutela della dignità umana, la garanzia della sicurezza ed il recupero sociale delle persone detenute.

Tenere vivi gli obiettivi del recupero sociale, porre la persona detenuta al centro del sistema penitenziario, mostrare sensibilità nel prendere qualsiasi decisione, nella consapevolezza che le stesse possono assumere risonanze spesso inattese, farsi assistere dal dubbio, cercare il confronto attraverso l'ascolto delle ragioni da diversi punti di vista, prendere coscienza delle proprie responsabilità e dei propri limiti costituiscono, quindi, capacità fondamentali che devono guidare il percorso di cambiamento che ha le sue radici in un pensiero critico relativo alle attuali condizioni di detenzione che sono, purtroppo, ben lontane dalla verità ordinamentale della Riforma penitenziaria.

Il punto di partenza per qualsiasi tentativo di riflessione consapevole è, senza dubbio, costituito dal principio personalistico, pilastro portante dell'intero ordinamento.

Secondo tale principio l'uomo è un bene in sé, tutelato in quanto tale dall'ordinamento e la sua vita, integrità fisica, dignità e libertà vengono apprezzati quali valori inviolabili da parte di terzi, oltre che indisponibili da parte dello stesso soggetto interessato, ragion per cui l'ordinamento personalistico si contrappone all'ordinamento fondato su una concezione meramente utilitaristica dell'uomo⁴³.

⁴³ A. Occhipinti, *Tutela della vita e dignità umana*, Giurisprudenza critica, UTET, 2008, p.156.

La dignità contiene l'essenza della condizione umana, la sua immutabilità, ma altresì il suo realizzarsi in una continua evoluzione, il doversi confrontare con sempre nuove possibilità di offesa ed esigenze di tutela.

Occorre, altresì, ribadire che le norme giuridiche non definiscono la dignità della persona umana, ma si limitano a riconoscerla e a tutelarla contro ogni violazione, con una specifica tutela giuridica, prevista sia dalla normativa europea che dalle singole legislazioni nazionali.

La nozione di diritti umani si fonda sulla constatazione che l'obbligo di rispettare la dignità della persona umana deve prevalere su qualsiasi altro fine dello Stato.

Non si può negare purtroppo, che le violazioni dei diritti umani siano all'ordine del giorno ed è evidente che gli strumenti di repressione e prevenzione esistenti non siano sufficienti ad eliminarle. Tuttavia, nonostante questo, essi rappresentano una sorta di bussola etica a livello internazionale e gli Stati che non si conformano ad essi non sono esclusi dalla comunità internazionale, ma vengono delegittimati sul piano politico⁴⁴.

Bisogna prendere coscienza del fatto che il pieno rispetto dei diritti umani è prima di tutto una nostra responsabilità, ecco quindi che tenere salda la consapevolezza sul loro rispetto potrà portare benefici, seppur nel lungo periodo⁴⁵.

Negli ultimi anni la dottrina costituzionalistica ha dedicato uno spazio di riflessione sempre maggiore all'importanza che la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'attività giurisdizionale della Corte di Strasburgo, hanno acquisito.

Il motivo di tale interesse risiede nel fatto che si assiste ad un processo di forte sviluppo nel campo della tutela diritti della persona, tanto a livello nazionale, quanto internazionale.

La libertà personale è una condizione fondamentale e la sua privazione può avere un impatto diretto e negativo sul godimento di numerosi altri diritti: dal diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di movimento, e così via.

Per cui, le forti istanze di umanizzazione della pena, avvertite a diversi livelli, impongono di interrogarsi, in particolare, sulla dimensione spaziale e culturale della

 $^{^{44}}$ A. Cassese, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Edizione Laterza, 2002. 45 A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Edizione Laterza, 2012.

camera detentiva e sulla necessità che questa possa essere quanto più rispettosa della dignità umana di chi in esse vi trascorra lungo tempo.

Oggi, le dimensioni che descrivono i campi dell'autodeterminazione dell'essere umano si consumano prevalentemente in cella, luogo spesso sovraffollato. Le relazioni personali dentro quello spazio sono disciplinate da un potere di forza fisica e psicologica. Le dimensioni dello spazio e del tempo riservate alle diverse attività trattamentali, alla cultura, alle relazioni interne ed esterne e, ancor più, all'affettività intesa nel senso più globale possibile delle relazioni familiari, spesso sono del tutto inadeguate rispetto alla volontà del Legislatore. Si tratta di dimensioni assolutamente indispensabili per la conoscenza della persona detenuta ed è proprio la distorsione dello spazio e del tempo della detenzione che rendono sempre più complesso il percorso da seguire per giungere a tale obiettivo.

Pertanto, la carcerazione in quanto privazione della libertà, è di per sé una punizione sufficiente che non deve essere, quindi, aggravata con regimi particolarmente restrittivi di detenzione, giustificabili solo in particolari condizioni.

E' proprio da una nuova concezione della pena detentiva che nasce un nuovo modo di concepire la reclusione ed il carcere.

Difatti, il raggiungimento dell'obiettivo principale quale il reinserimento sociale, comporta una serie d'implicazioni, ad esempio, che il trattamento debba essere personalizzato e comprendere ogni misura e disciplina utile per migliorare le condizioni di detenzione, gli stabilimenti devono essere il più possibile "aperti" e offrire opportunità di contatti col mondo esterno, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

Si muove dall'idea che, generalmente, l'organizzazione spaziale di un luogo rifletta la visione delle attività che in esso si intendono svolgere e di quelle che effettivamente vi si svolgono, nonché lo schema delle relazioni che in tale luogo si intrecciano. Tale affermazione trova ulteriore riscontro laddove si tratti di un luogo destinato a costituirsi come uno spazio istituzionale, all'interno del quale si realizza una funzione socialmente *pre* - determinata e dove, chi opera in esso attua il mandato affidatogli dalla comunità esterna. Tuttavia, se si vuole assolvere alla funzione della pena, così come costituzionalmente sancita, è necessario superare l'idea del carcere come luogo di mero contenimento ed immaginare "il carcere come luogo per l'uomo".

La legge sull'Ordinamento Penitenziario n. 354 del 1975 introduce regole chiare, miranti ad individuare le caratteristiche da rispettare nella realizzazione dei locali adibiti a celle detentive. Si tratta di una disciplina volta a tradurre, anche rispetto agli ambienti del penitenziario, le istanze di umanizzazione sancite a livello Costituzionale dall'articolo 27, istanze che, già molto tempo prima, erano state avvertite a livello internazionale⁴⁶.

Dunque, l'esistenza di edifici penitenziari idonei non solo ad assicurare la custodia dei detenuti, ma anche a prepararli ad un sistema di vita risocializzante risulta essere la premessa essenziale per un'efficace opera di rieducazione. A tal proposito, l'art. 5, primo comma, della Legge penitenziaria stabilisce che gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti ed internati e che, ai sensi del secondo comma, devono essere dotati – oltre che di locali per le esigenze della vita individuale – anche di locali per lo svolgimento della vita in comune⁴⁷.

In particolare, per esigenze di vita individuale devono intendersi non solo quelle del pernottamento o della sistemazione durante il tempo non dedicato ad una qualsiasi attività, ma anche quelle che più opportunamente possono essere assolte al di fuori dell'altrui presenza⁴⁸.

Riguardo alle caratteristiche dei locali disposte in diritto interno in cui i detenuti devono soggiornare, si richiama l'art. 6 Legge penitenziaria "Locali di soggiorno e di pernottamento", nonché l'art. 6 del Regolamento di esecuzione n. 230/00 "Condizioni igieniche e illuminazione dei locali": ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale tale da permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento –

Si consideri che le Regole minime per il trattamento dei detenuti erano già state adottare con Risoluzione O.N.U., il 30 agosto 1955 e, per ciò che riguarda l'oggetto del presente studio la Regola n. 10 stabiliva che: "I locali di detenzione, e in particolare quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono rispondere alle esigenze dell'igiene, tenuto conto del clima, particolarmente per ciò che riguarda la cubatura, la superficie minima, l'illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione"; la Regola n. 11 aggiunge che: "In ogni locale in cui i detenuti devono vivere o lavorare: le finestre devono essere sufficientemente grandi perché il detenuto possa leggere o lavorare alla luce naturale; la chiusura di queste finestre deve permettere l'entrata dell'aria fresca, vi sia o no ventilazione artificiale"; la Regola n. 12 stabilisce: "Gli impianti sanitari devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali al momento voluto, in modo proprio e decente".

47 Con la sentenza del 16 luglio 2009, la CEDU, nel caso Sulejmanovic c. Italia, dove il ricorrente

⁴⁷ Con la sentenza del 16 luglio 2009, la CEDU, nel caso *Sulejmanovic c. Italia*, dove il ricorrente lamentava le condizioni della propria detenzione nel carcere di Rebibbia a Roma, ha accertato la violazione dell'art.3 della Convenzione per sovraffollamento carcerario. Questo è il primo caso di accertamento di una simile violazione nei confronti dell'Italia. Il caso è emblematico e di grande attualità in considerazione della grave situazione di sovraffollamento attualmente esistente nelle carceri italiane.

⁴⁸ G. Di Gennaro, *Il trattamento penitenziario*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna 1984.

ove richiesto dalle condizioni climatiche – dotazioni di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale, buono stato di conservazione e di pulizia sono i requisiti di adeguatezza richiesti dalla legge. Inoltre, si deve rilevare che i parametri di riferimento per determinare le caratteristiche dei locali comuni non sono quantificati⁴⁹, per cui la "sufficiente" dimensione dovrà essere poi, ovviamente, parametrata al numero di persone che vi siano ammesse contemporaneamente.

Nel nostro Paese non vi è una normativa che individui in maniera precisa quale sia la capienza regolamentare relativa alle camere detentive, per tale ragione in via del tutto ermeneutica, l'Amministrazione penitenziaria ha ritenuto di individuare come criterio idoneo per definire la capienza ottimale di una stanza, quello previsto dal Ministero della sanità con D.M. 5 luglio 1975, con successive modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione. Secondo l'art.2 del citato decreto le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq per una persona, di 14 mq per due persone e quindi, di ulteriori 5 mq per ogni persona in più.

Tuttavia, tali misure sono riferite esclusivamente agli ambienti destinati al mero pernottamento all'interno di civili abitazioni e non a locali destinati a soddisfare "le esigenze della vita individuale" e tanto meno a stanze detentive destinate a ospitare più detenuti, per molte ore al giorno, in convivenza forzata, come avviene nella quotidiana realtà di numerosi istituti penitenziari⁵⁰.

Inoltre, le disposizioni dell'art.6 legge penitenziaria riflettono anche nella forma le analoghe previsioni contenute nelle Regole Penitenziarie Europee e del Consiglio d'Europa. In particolare, l'evoluzione della legislazione europea in materia di diritti dell'uomo esige un rafforzamento delle regole soprattutto con riferimento alle condizioni di alloggio dei detenuti, sottolineato anche nell'undicesimo Rapporto generale del CPT (2001).

In particolare, la Regola 18 contiene alcuni elementi nuovi, tra cui l'obbligo per i governi ad iscrivere nel diritto interno delle norme specifiche in questo settore.

38

⁴⁹ Essi si richiamano a criteri di normalità desumibili dall'avanzamento dei livelli di vita raggiunti dalla società esterna. G. DI Gennaro, *op. cit*. ⁵⁰ V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, p.122, *op. cit*.

Il CPT, nella sua analisi delle condizioni di alloggio e della superficie disponibile negli istituti penitenziari dei diversi Paesi, ha individuato dei valori minimi, valori che devono però essere modulati in funzione di analisi più approfondite del sistema penitenziario, tenendo presente, nello specifico, il tempo che i detenuti trascorrono effettivamente nella loro camera detentiva.

In ogni modo, anche nei casi i cui i detenuti trascorrano molte ore all'esterno della cella sarà opportuno definire chiaramente uno spazio minimo conforme al rispetto della dignità umana. La stessa Regola al punto 1 fissa il principio secondo cui "I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana..." e mantiene fermo, al punto 5, quello della cella individuale, che diventa spesso "la casa" per i detenuti condannati a pene lunghe, anche se questo principio in pratica, viene spesso disatteso, soprattutto, a causa delle condizioni legate al costante sovraffollamento degli istituti penitenziari, condizione inaccettabile come soluzione a lungo termine, anche se sono ammesse delle eccezioni a tale principio, nell'interesse del detenuto unicamente nei casi in cui la persona possa chiaramente beneficiare della coabitazione con altri.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Europea, pone in evidenza come non si possa stabilire una misura della camera detentiva in modo preciso e definitivo, così come dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto, dato che la compatibilità dello stesso, con i principi di umanità e rispetto della dignità può dipendere da numerosi e svariati fattori, come la durata della privazione della libertà, la possibilità di accesso all'aria aperta, la condizione mentale e fisica della persona ristretta, il rispetto delle esigenze sanitarie di base, il tempo spendibile dal detenuto in attività lavorative o comunque "significative" (preferibilmente non inferiore alle otto ore giornaliere, secondo gli standard individuati dal CPT) e così via.

Ciò nonostante, la Corte ricorda che in certi casi la mancanza di spazio personale per ciascun detenuto, individuato in misura inferiore ai 3 mq, era talmente grave da giustificare, per questa sola ragione, la violazione dell'art.3 della Convenzione. In ogni caso, non esiste cella abbastanza ampia e confortevole da legittimare l'esclusione continuativa da attività trattamentali al di fuori della propria camera detentiva.

Pertanto, le autorità devono tener conto dei bisogni specifici dei detenuti, *in primis*, delle esigenze generali di rispetto della dignità umana, considerato il fatto che, le condizioni di alloggio in generale ed il sovraffollamento in particolare, possono costituire una forma di pena o di trattamento inumano o degradante, contrario quindi all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il più delle volte, all'interno di una camera detentiva, spesso sovraffollata, la persona privata della libertà, perde la propria capacità di autodeterminazione costringendo così i titolari dei processi di conoscenza a rilevare solo la parte peggiore del comportamento personale. In tale realtà, vengono a mancare tutti quegli elementi in grado di valutare, con il trascorrere del tempo, come quella persona sia in grado di esprimersi con valori socialmente giusti. In considerazione di ciò, i comportamenti in cella vanno interpretati e valutati correttamente per evitare di farsi limitare da un'osservazione alquanto deformata.

La camera detentiva rappresenta un luogo dove la *privacy* è di fatto inesistente, le relazioni interpersonali si degradano e caricano di tensione, la stessa convivenza, da opportunità di arricchimento reciproco, si trasforma in condizione di inutile ed insopportabile sofferenza ed insofferenza. Sperare di avere un momento di intimità da dedicare alla riflessione, alla lettura, alla scrittura è in alcuni casi pura utopia. In tali condizioni, la pretesa di rieducare il detenuto, ubicato in anguste stanze detentive, di offrirgli cioè un trattamento individualizzato in grado di risocializzarlo si rivela una speranza vana, anche per la cronica carenza di personale e di risorse a ciò deputate.

Spesso, la realtà concreta della condizione carceraria, soprattutto e non solo a causa del fenomeno del sovraffollamento, fa registrare di frequente la violazione dei diritti fondamentali della persona e l'offesa della dignità dell'uomo, con conseguente violazione, in base al livello di lesione, del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità⁵¹.

Di conseguenza, chi si propone di riformare la pena privativa della libertà non può rinunciare a ripensare anche ad una nuova organizzazione dello spazio penitenziario⁵².

⁵¹ A. Toscano, *La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali*, Giuffrè editore, 2012, pp.238

ss. ⁵² *Cfr. Spazi di vita*, in Rivista *Le due città*, n. 6, Anno II, giugno 2001.

§ 2.1 LA VIOLAZIONE DELLO SPAZIO VITALE

Il considerevole aumento della popolazione detenuta nelle carceri riguarda, oramai da più di un decennio, buona parte delle democrazie del mondo.

Questa situazione è andata ad aggravare il problema strutturale del sovraffollamento degli istituti penitenziari che, oltre a determinare un peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti, pone notevoli problemi sotto il profilo della tutela dei loro diritti inalienabili. Tale problema è stato posto all'attenzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo con il caso *Sulejmanovic c. Italia* (*ricorso n.22635/03*).

Nello specifico, in tale circostanza i giudici di Strasburgo, con cinque voti favorevoli e due contrari, hanno accertato che, sebbene non sia possibile determinare in maniera certa e definitiva uno spazio vitale minimo da garantire a ciascun detenuto all'interno della propria camera detentiva secondo i principi della Convenzione, vi sia stata violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo a causa delle condizioni detentive del ricorrente, seppure per un limitato periodo temporale. Questo rappresenta il primo emblematico caso di accertamento di una simile violazione nei confronti dell'Italia, circostanza di grande attualità in considerazione della grave situazione di aumento considerevole della popolazione detenuta attualmente esistente nelle carceri del nostro Paese.

In questo genere di processi, la Corte prende in considerazione i diversi fattori della detenzione e non da alcuna misura definitiva dello spazio personale che debba essere concesso ai detenuti, essa dice anche che, la mancanza flagrante di spazio personale di cui ha sofferto il signor *Sulejmanovic* fino all'aprile del 2003 costitutiva in sé trattamento disumano e degradante, in chiara violazione dell'art.3, in considerazione del fatto che, in alcuni casi, la mancanza di spazio personale è talmente palese da giustificare da sola la stessa violazione.

Tale articolo, impone allo Stato di assicurarsi che "le condizioni detentive di ogni ristretto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di

esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate".

Inoltre, il ricorrente lamentava anche il fatto che durante il suo periodo di detenzione fosse costretto a trascorrere la maggior parte della giornata nella propria stanza, senza che gli fosse concessa la possibilità di poter svolgere una qualsiasi attività lavorativa⁵³. Nello specifico, risulta quindi che il signor *Sulejmanovic* rimaneva confinato in cella per diciotto ore e trenta minuti al giorno, a cui si deve aggiungere un'ora per i pasti, situazione attestante la concreta insufficienza di tempo quotidiano trascorso fuori dalla sua camera detentiva.

A ragione di ciò, il ricorrente sostiene che, ai sensi di quanto disposto dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti a ciascun detenuto dovrebbe essere consentita la possibilità di trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla cella e che lo spazio disponibile all'interno delle celle individuali dovrebbe essere di 7 mq, con una distanza di 2 m. tra le parete e di 2,50 m. tra il pavimento ed il soffitto⁵⁴.

Brevemente, nelle particolari circostanze del caso, si passano in rassegna le contrapposte opinioni dei giudici che hanno preso parte al giudizio. In particolare, l'opinione concordante del giudice Sajò muove dalla considerazione che "l'inunanimità della situazione risiede nel fatto che lo Stato non ha dimostrato di avere adottato misure compensative supplementari per attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere che avrebbe potuto prestare particolare attenzione alla situazione, ad esempio concedendo altri vantaggi ai detenuti".

⁵³ Il ricorrente, si legge nel ricorso, chiese invano di lavorare in prigione, fornendo statistiche ufficiali, datate dicembre 2002, secondo le quali solo il 24,20 % dei detenuti erano autorizzati a lavorare in carcere.

⁵⁴ Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti inumani o degradanti è stato istituito nel 1987 nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa. Il lavoro del CPT è concepito come parte integrante del sistema del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e si colloca come meccanismo non giudiziale attivo affianco all'esistente meccanismo giudiziale reattivo della Corte. Il CPT, infatti, svolge la sua funzione essenzialmente preventiva attraverso due tipi di visite, periodiche e *ad hoc*. Le prime sono effettuate in tutti gli Stati membri con regolarità, quelle *ad hoc* sono disposte quando le circostanze lo richiedono. Il compito del Comitato, infatti, non è quello di condannare gli Stati, piuttosto di aiutali a prevenire i maltrattamenti delle persone private della libertà personale. *Cfr*. 2° Rapporto Generale [CPT/Inf (92) 3].

Di contro, l'opinione dissenziente del giudice italiano Zagrebelsky si fonda sull'argomento del minimo di gravità nell'applicazione dell'art. 3 della Convenzione, infatti, il giudice ritiene che, nel caso di specie, le condizioni del ricorrente non avrebbero raggiunto il minimo richiesto.

Inoltre, un argomento importante fatto valere dal giudice a sostegno della sua tesi concerne il riferimento ai parametri indicati dal CPT, si osserva che quando tale Comitato indica le dimensioni minime da osservare nella realizzazione delle camere detentive, si riferisce alle celle individuali di polizia e non alle celle destinate alla reclusione.⁵⁵

Pertanto, secondo il giudice Zagrebelsky si deve escludere qualunque automatismo nel rapporto tra dimensioni delle celle e numero dei detenuti; del resto se si esaminano i precedenti specifici in cui la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, si osserva che l'esiguità dello spazio a disposizione di un detenuto non ha mai rappresentato un criterio esclusivo; la Corte ha, infatti, sempre considerato anche ulteriori elementi, quali un accesso insufficiente alla luce e all'aria naturale, condizioni igieniche precarie, mancanza di ventilazione e calore eccessivo durante la stagione estiva e cosi via.

Pertanto, il CPT attribuisce da sempre particolare importanza alla dimensione spaziale di cui dispone ogni singolo detenuto. Quindi, nella consapevolezza che un certo grado di umiliazione sia insito, di per sé, in qualunque pena, la Corte di Strasburgo si preoccupa affinchè le stesse modalità di concreta attuazione della sanzione penale non comportino un aumento ingiustificato di quello stesso senso di mortificazione.

Tuttavia, lo Stato italiano ha l'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento interno un sistema di rimedi giurisdizionali che assicurino una tutela sufficiente ed adeguata

_

⁵⁵ Con riguardo agli aspetti di diritto, anche lo stesso Governo Italiano ha evidenziato, conformemente al giudice *Zagrebelsky*, l'errore di interpretazione, nel quale sono incorsi i giudici di Strasburgo, circa le misure indicate dal CPT quali parametri cui conformarsi nella realizzazione delle celle di detenzione. Partendo dalla considerazione che il rispetto dei parametri indicati dal Comitato è soltanto auspicabile e non è imposto da alcuna norma cogente, viene rilevato che il rapporto del CPT al quale si fa ricorso in sentenza non riguarda i locali di detenzione in carcere, ma i quelli di cui si serve la polizia, cioè celle individuali adibite a brevi detenzioni per la custodia di soggetti arrestati o fermati, celle dove si rimane generalmente chiusi ventiquattro ore al giorno. Del resto c'è una notevole differenza tra uno spazio confinato tra le mura dove non c'è libertà di movimento ed uno spazio abbastanza grande in sé, ma occupato da più persone, ove è consentita una certa libertà di movimento al di fuori della cella durante la giornata.

dei diritti dei detenuti e il ristoro dei danni da questi eventualmente subiti a causa delle condizioni detentive.

Nello specifico, il primo parametro ad essere chiarito nella recente sentenza della Corte EDU sul caso *Torreggiani*⁵⁶ è di carattere quantitativo, il riferimento specifico è infatti relativo alla disponibilità di spazio in termini di metri quadri a persona. Pertanto, il riferirsi ad un limite definito attraverso una misura di superficie⁵⁷ potrebbe, da subito, rappresentare una semplificazione forse eccessiva, venendo in tal modo assimilate molteplici condizioni dalle quali dipendono sensibili differenze nella condizione vitale del detenuto. Tuttavia, al contrario deve ritenersi positivo che in tale materia la Corte abbia stabilito un limite minimo inderogabile tenuto conto dell'esigenza di stabilire un criterio che sia accettabile dall'ampio complesso degli Stati aderenti alla Convenzione⁵⁸.

Tra questi Stati esistono, quanto a regimi detentivi, a modalità di trattamento e ad organizzazione degli istituti penali grandi differenze che la Corte non ignora, talché sarebbe praticamente impossibile, ad oggi, formulare una regola così articolata che tenga conto di tali diversità, presenti anche all'interno di uno stesso istituto. Di qui la scelta di trovare almeno un parametro chiaro e preciso collegato allo spazio vitale del detenuto.

Indubbiamente, è condizione differente trovarsi rinchiusi nella propria camera detentiva soltanto per la durata della notte, piuttosto, che essere allocati in un istituto nel

⁵⁶ Ricorsi nn. 4357/09; 46882/09; 55400/09; 61535/09, 35315/10; 37818/10.

⁵⁷ Se lo spazio di vivibilità risulta inferiore a 3 mq nelle celle multiple, altro essendo il parametro riferito alla cella singola, non serve considerare nessun altro parametro per affermare la violazione dell'art. 3, sempreché, si debba valutare poi che, la condizione non sia assolutamente transitoria, perché in tal caso verrebbe a mancare un elemento che la Corte ritiene sempre necessario alla integrazione della violazione dell'art. 3.

⁵⁸ Commento alla Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani "Torreggiani e altri Vs Italia" di Giovanni Tamburino - Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, - che, nel commentare la recente sentenza-pilota con la quale la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione in relazione alle condizioni di detenzione di sette detenuti, definisce quello del sovraffollamento carcerario in Italia un problema strutturale e si fa carico dell'urgenza di ristabilire condizioni di esecuzione conformi alla legalità e al senso di umanità della pena, confrontandosi con la necessità di adeguare le condizioni in carcere all'imperativo categorico ribadito dalla CEDU del "rispetto di una proporzione minima e indefettibile tra numero dei detenuti e spazio vitale di cui essi devono disporre, parametro indicato in 3 mq a persona in cella multipla".

quale, grazie alle molteplici soluzioni organizzative e trattamentali, sia possibile trascorrere la maggior parte del tempo all'esterno della propria cella.

Tuttavia, è facile riconoscere che, quand'anche il tempo della permanenza quotidiana nella propria camera detentiva fosse alquanto ridotto, la mancanza di un minimo spazio vitale, purchè non temporaneo, non possa non determinare di per sé conseguenze degradanti per la persona detenuta.

Di conseguenza, nessuno Stato dovrebbe mai permettere che nemmeno un solo detenuto sia destinato a trascorrere la vita detentiva in una cella nella quale il suo spazio vitale sia inferiore a 3 mq, indipendentemente dalle diverse attività che nell'istituto possano realizzarsi.

L'intento è quello di stabilire una base di regole minime su tutti gli aspetti dell'Amministrazione penitenziaria, che siano essenziali per assicurare condizioni umane di detenzione e un trattamento in ogni caso positivo.

§ 2.2 SOVRAFFOLLAMENTO E SPAZIO DELLA PENA: LA RICERCA DI UN EQUILIBRIO ATTRAVERSO UNA DIVERSA VISIONE DEL CARCERE

"Chi ha commesso un crimine è condannato a scontare la propria pena con la privazione della libertà, giammai della dignità!⁵⁹".

Negli ultimi tempi, si sente spesso fare richiamo all'etica. Quando si parla di etica ci si riferisce ad un contesto di vita nel quale trovino rispetto le condizioni fondamentali di libertà e di realizzazione della persona umana.

⁵⁹ S. Fleres, "Vademecum sulla vita penitenziaria", a cura di S.Fleres, L.Buscemi, O.Garofalo, su www.garantedirittidetenutisicilia.it

Il contesto penitenziario ha diverse caratterizzazioni che ne fanno un contesto particolare, nel quale le limitazioni imposte dallo stato detentivo, aggravate dalla particolare condizione dovuta al sovraffollamento, possono produrre effetti devastanti personalità dei reclusi, facilitando spesso stati di regressione deresponsabilizzazione. È un contesto nel quale il rischio di violazione dei diritti umani è più che probabile, in quanto dietro la più o meno esplicita necessità di tutelare legittimi interessi di sicurezza e difesa sociale, possono attecchire forme concrete di violazione dei diritti. Dunque, le parole guida di un discorso etico nell'ambito del penitenziario diventano dignità e responsabilità: entrambe queste parole fanno riferimento alla persona umana.

Mai come oggi, occorre una considerazione nuova e profonda di quale sia il senso della pena. I capisaldi di questo ragionamento riguardano innanzitutto diversi aspetti: come organizzare la detenzione perché essa sia fortemente dissuasiva ed al tempo stesso massimamente costruttiva e poi in quali limiti essa sia insostituibile ed in quali circostanze si debba e si possa sostituire con altre sanzioni. Tuttavia, non si è mai offuscata nel legislatore la consapevolezza che, in tanto la pena detentiva può risultare rispettosa di *standard minimi di umanità e di civiltà* – e poi, eventualmente, risultare anche capace di '*rieducare*' il condannato – in quanto si riesca a mettere sotto controllo il problema del sovraffollamento carcerario.

Pertanto, "la centralità della persona in questo nuovo processo di esecuzione penale richiede perciò una rinnovata e forte consapevolezza delle dimensioni dello spazio e del tempo che appartengono all'uomo, per definire e distinguere lo spazio e il tempo della detenzione da quelle della mediazione e della riparazione⁶⁰".

Pertanto, si ritiene opportuno definire, nell'attuale contingenza di generalizzato sovraffollamento, delle strategie di gestione degli spazi detentivi disponibili che siano coerenti con il mandato costituzionale ex art. 27 Cost. "...le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità..." e con gli obblighi assunti a livello internazionale ex art. 3 CEDU, "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

⁶⁰ Massimo De Pascalis, Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, *Gli spazi della pena. Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari*, in Quaderni ISSP, Numero 10, Novembre 2012.

Di conseguenza, il primo dovere degli Stati è pertanto di rispettare una proporzione minima, tra numero dei detenuti e spazio vitale di cui essi dispongono nel carcere. Tale dovere è al tempo stesso indefettibile e indifferibile. Questo imperativo riguarda soprattutto l'Italia, perché quanto a tasso di sovraffollamento si trova in una delle peggiori situazioni, come la sentenza *Torreggiani* ci ricorda. Infatti, non è accettabile che, alla luce di tale giurisprudenza, si ammetta che determinate persone possano vivere rinchiuse entro dimensioni che non siano assolutamente rispettose per nessun essere umano e che non tengano in debita considerazione aspetti altrettanto apprezzabili quali, il rispetto della persona e della sua dignità, la tutela dei diritti ed il rispetto delle pari opportunità.

Tuttavia, la discussione e la valutazione sulla dimensione spaziale e culturale della cella rappresenta oggi il fulcro della questione di partenza, segnato dal reale bisogno di passare da un'idea di luogo e di pena "segregativa" ad un modello più aperto, nel quale la pena non sia una censura omnicomprensiva rispetto alla vita fuori. Pertanto, sarebbe auspicabile che l'adozione di nuove modalità organizzative possa, nel breve termine, portare ad una progressiva e sensibile riduzione degli effetti negativi derivanti dalla grave situazione di sovraffollamento delle strutture penitenziarie, favorendo di conseguenza un miglioramento generale delle condizioni di detenzione ed un contestuale risparmio di risorse economiche e di personale⁶¹.

Allo stato, è chiaro che un radicale intervento di politica criminale, sebbene improcrastinabile, richiederebbe tempi piuttosto lunghi. Tuttavia, nell'attesa è necessario, oltre che doveroso, adottare rimedi immediati che consentano di tener testa ad una situazione che sta diventando sempre più ingovernabile e le cui ripercussioni si manifestano nell'ordinaria gestione quotidiana del carcere arrivando, come si è visto, a richiedere un intervento della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Vanno in questa direzione gli indirizzi e le linee operative che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha diffuso al fine di incentivare una qualità della detenzione più accettabile, naturalmente sempre nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di sicurezza. *In primis*, tali obiettivi possono essere conseguiti, attraverso una più oculata

⁶¹ Relazione della Commissione Mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza Istituita con delibera dell'Assembela plenaria del 4 maggio 2011.

e dinamica organizzazione dell'Area della Sicurezza, assecondando quella che è un'esigenza generalmente avvertita di progettualità in movimento e non in termini di staticità della vita in carcere⁶².

Dunque, gestione del carcere secondo un regime detentivo particolarmente "aperto" e idoneo ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale, che permetta ai detenuti di trascorrere gran parte del tempo al di fuori dalle proprie camere, sia attraverso una più consistente offerta trattamentale, sia attraverso una razionalizzazione dell'uso dei locali detentivi, limitando la permanenza presso gli stessi esclusivamente nelle ore notturne.

Precisamente, tramite la predisposizione di alcune circolari il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inteso sensibilizzare le Direzioni degli Istituti perché possano essere garantiti per ogni detenuto "spazi vitali adeguati"⁶³.

Pertanto, si è inteso porre l'accento sulla necessità di rispettare *standard* minimi di vivibilità, anche in condizione di sovraffollamento, e di individuare meccanismi di compensazione utili ad attenuare le conseguenze del disagio connesso al fenomeno; per cui lo spazio vitale minimo da assicurare al detenuto va determinato anche prendendo in considerazione diversi aspetti della condizione detentiva.

E' importante sottolineare come il tema dello spazio della pena rimandi anche ad un concetto di spazio fisico, da intendersi non solo nel senso restrittivo di luogo in cui viene eseguita la pena ma, in senso più ampio, quale spazio di vivibilità della detenzione⁶⁴.

⁵²

⁶² "Un diverso modo di svolgere il servizio di sorveglianza negli istituti con l'introduzione dei concetti di dinamicità e di flessibilità organizzativa e gestionale, utili per ottimizzare le risorse e per migliorare la qualità dei servizi istituzionali". Circolare GDAP n. 0363643, 22 novembre 2007, Oggetto: "Come migliorare il senso professionale e di responsabilità del personale, i livelli di sicurezza degli istituti e del servizio traduzioni e piantonamenti".

⁶³ Cfr. Circolare GDAP n. 0308424-2009. Oggetto: "Capienze istituti di pena – Standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo". "Rilevando la mancanza, anche a livello internazionale, di regole certe utili a definire i requisiti minimi cui devono rispondere i locali di detenzione, i giudici di Strasburgo ritengono infatti che lo spazio vitale minimo da assicurare a ciascun soggetto vada determinato in ragione di vari fattori, quali la durata della privazione della libertà personale, le possibilità di accesso al passeggio all'aria aperta, le condizioni mentali e fisiche del detenuto.. Pur tuttavia, individuano in uno spazio disponibile inferiore ai 3 mq a persona, la circostanza tale da giustificare, di per sé stessa, la constatazione di violazione dell'art. 3 CEDU. In assenza di situazioni di tale gravità, la Corte sostiene infine che il problema della sussistenza di eventuali trattamenti proibiti dalla Convenzione debba essere risolto di volta in volta, prendendo in considerazione diversi aspetti della detenzione, …".

⁶⁴ M. Martone, Gli spazi della pena, op. cit. "Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari", in Quaderni ISSP, op. cit.

Tuttavia, lo spazio della pena ci rimanda al concetto del tempo e alla qualità del tempo che trascorre quasi in maniera impercettibile tra le mura del carcere, costituendo questo un prezioso elemento di valutazione.

L'Amministrazione penitenziaria, attraverso l'emanazione di recenti circolari⁶⁵, ha posto in essere una piccola rivoluzione, un tentativo di rendere meno dura la vita detentiva negli istituti sovraffollati per rendere concretamente attuabile il principio costituzionale della pena tesa al reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso la loro collaborazione. L'impegno palesato dalla stessa Amministrazione e portato avanti dalle diverse figure istituzionali si propone, attraverso il superamento della dicotomia tra i concetti di sicurezza e trattamento per svariate persone detenute a "ridotta pericolosità", di attuare modalità custodiali meno rigide "procedendo a modificazioni di talune prassi fino ad ora seguite", per pervenire alla "auspicata apertura verso modelli di detenzione più consoni alle finalità costituzionali della pena". Inoltre, anche la recentissima circolare riguardante le linee programmatiche per la "Realizzazione di un circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230" si muove nella stessa logica di quella del 25 novembre, cercando di "ampliarne la portata positiva" e puntando a favorire la realizzazione di circuiti regionali, nei quali il circuito di media sicurezza si orienti sia verso la crescita e l'ampliamento degli "spazi utilizzabili dai detenuti", con il conseguente aumento del tempo di permanenza al di fuori delle camere detentive, sia verso l'ampliamento delle offerte trattamentali proposte non solo sul piano quantitativo, ma anche qualitativo.

Di fatto, nonostante le oggettive difficoltà per superare l'emergenza è necessario porre alla base della propria azione la centralità e i diritti della persona, rimodulando, ove occorra, anche gli aspetti organizzativi per addivenire, in tal modo, ad un miglioramento delle condizioni della vita detentiva capovolgendo l'ottica e passando, di conseguenza, dal controllo e dalla costrizione al rafforzamento della responsabilità delle singole persone detenute.

⁶⁵ Cfr. Circolare DAP n. 3594/6044, diramata il 25 novembre 2011, in tema di "Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione", il cui testo è pubblicato in www.giustizia.it. Sui contenuti della circolare, A. Della Bella, Una rivoluzionaria circolare dell'Amministrazione penitenziaria..., cit. Cfr. Circolare GDAP n. 0206745, 30 maggio 2012, Oggetto: "Realizzazione Circuito Regionale ex Art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230".

Muovendo dal più generale impegno richiesto alle diverse articolazioni dell'Amministrazione, teso al perseguimento degli obiettivi istituzionali le recenti condanne intervenute a livello europeo impongono oggi in maniera ancor più pregnante l'onere di vigilare costantemente, affinché, non si verifichino ed eventualmente non si protraggano situazioni analoghe a quelle sanzionate dalla Corte di Strasburgo⁶⁶.

A tal fine, è necessario che in occasione dell'ubicazione delle persone detenute presso i diversi istituti del Paese, sia prestata particolare attenzione al rispetto degli *standard* minimi individuati dalla Corte, adottando eventuali misure correttive per le ipotesi in cui siano riscontrabili situazioni non conformi ai parametri stabiliti a livello europeo. Pertanto, saranno le singole Direzioni a dover intervenire attraverso il proprio ed eventuale supporto tecnico, necessario alla presentazione di possibili progetti e alla formulazione di proposte migliorative ed ampliative degli spazi detentivi esistenti, utili al recupero di luoghi non ancora utilizzati.

Tali soluzioni erano state, per altro, suggerite dalla stessa Corte Europea, nella persona del giudice Sajò, il quale pur aderendo all'opinione di maggioranza dei giudici di Strasburgo, aveva ritenuto opportuno precisare, nel caso Sulejmanovic c./ Italia, che il motivo per cui la "flagrante" mancanza di spazio sofferta dal ricorrente costituiva violazione all'art.3 della Convenzione risiedeva, non tanto nella carenza di spazio in sé considerata, quanto nella mancata adozione da parte del nostro Paese "di misure compensative complementari volte ad attenuare le condizioni gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere. Ciò sarebbe servito a far passare (...) il messaggio che lo Stato, pur dovendo far fronte ad un'improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti ed intendeva creare condizioni detentive che, tutto sommato, non facessero pensare al detenuto come a nient'altro che un corpo da dover sistemare da qualche parte⁶⁷".

Di conseguenza, l'impianto organizzativo volto alla ridefinizione degli spazi e dei luoghi della pena si va ad inserire in un più chiaro disegno globale di cambiamento favorevole delle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari, proponendosi

⁶⁶ Cfr. Circolare GDAP, n. 0308424/2009, cit.

⁶⁷ Del resto, anche in altre ipotesi la Corte Europea ha ribadito che nei casi in cui si lamentava l'insufficienza di spazio vitale all'interno della cella, la valutazione in ordine alla la quantità di tempo che il detenuto trascorreva ogni giorno recluso nella sua camera detentiva, concorreva ad escludere o a confermare la sussistenza della violazione dell'art. 3 della Convenzione.

l'attuazione di una serie di interventi i quali richiedono necessariamente tempi graduali di realizzazione. Pertanto, proprio per la necessità di mitigare gli effetti negativi dell'attuale situazione di endemico sovraffollamento, l'Amministrazione penitenziaria intende portare avanti quello che è un percorso già intrapreso, orientato ad un diverso modo di fare sorveglianza il quale, abbandonando l'idea che sia necessario (salvo negli istituti a maggior indice di sicurezza) un controllo continuo ed "ossessivo" sul detenuto, si evolva in senso più dinamico⁶⁸ e flessibile.

Di conseguenza, una gestione aperta implica un diverso inquadramento del concetto di sicurezza fondato, in primo luogo, su un lavoro di costante monitoraggio dei reclusi, dei loro comportamenti, dei rapporti con i compagni di detenzione e con gli operatori penitenziari; in secondo luogo, sulla condivisione costante di tale monitoraggio con gli operatori dell'area pedagogica e di quella sanitaria in un'ottica di costante interazione tra le diverse professionalità che intervengono nell'ambito del processo di conoscenza della persona detenuta. Tuttavia, con l'obiettivo di rendere realmente efficaci gli strumenti di monitoraggio predisposti dall'Amministrazione centrale, si pone in tutta evidenza la necessità di compiere con una certa periodicità il censimento degli spazi detentivi⁶⁹, in modo da aggiornare costantemente i dati relativi alla superficie delle camere di detenzione, al fine di avere una piena conoscenza ed una rappresentazione dinamica della situazione dei singoli istituti penitenziari, per promuovere politiche di gestione più mirate ed efficaci.

Infatti, al fine di consentire la progressiva rilevazione delle capienze regolamentari degli istituti penitenziari del territorio nazionale è fatto invito, da una recente circolare⁷⁰, alle Direzioni di comunicare tutte le informazioni utili che servano a valutare l'aderenza o meno a determinati parametri concernenti le dimensioni spaziali delle camere detentive, nello specifico individuati in 9 mq, 14 mq, 19 mq, 24 mq, 29 mq,

⁶⁸ In proposito, è opportuno sottolineare che il concetto di vigilanza dinamica risponde a una direttiva dettata dalla Raccomandazione R (2006) 2 sulle Regole penitenziarie Europee del 2006 che, alla numero 51, recita "Le misure di sicurezza applicate nei confronti dei singoli detenuti devono corrispondere al minimo necessario per garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale pronto a intervenire che conosce i detenuti affidati al proprio controllo".

⁶⁹ Lettera circolare GDAP n. 206745, 30 maggio 2012 – Realizzazione Circuito Regionale ex Art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, *cit*

⁷⁰ Circolare GDAP n. 0365077, 12 ottobre 2012, Oggetto: "Rilevazione capienze regolamentari istituti penitenziari".

rispettivamente per le camere singole, di due, tre, quattro e cinque posti, comprensive di bagno.

Certamente, il continuo innalzarsi delle presenze negli istituti penitenziari ha determinato un crescente peggioramento delle condizioni di vita interne sia per la graduale contrazione dello spazio "di perimetrazione" posto a disposizione dei detenuti, sia per la riduzione, legata a molteplici fattori, delle offerte trattamentali proposte. Pertanto, sarà compito anche degli stessi Provveditori Regionali rappresentare agli organi centrali le eventuali criticità rilevate, le soluzioni proposte e le iniziative intraprese. In particolare, riguardo alle persone il cui stato di detenzione è proseguito, nonostante I'esistenza di condizioni di salute gravissime o di situazioni ambientali inadeguate, tali da determinare la violazione del precetto "assoluto" che vieta i trattamenti inumani o degradanti, sarà doveroso che le Direzioni degli istituti penitenziari, di concerto con i medici delle Aziende Sanitarie Locali, valutino con attenzione l'adeguatezza ambientale e tutte le situazioni in cui risulti chiaro e conclamato che il protrarsi dello stato di detenzione in carcere possa porre a repentaglio la sopravvivenza del detenuto o determini, comunque, una situazione contraria al senso di umanità della pena⁷¹.

Quindi, con specifico riguardo alle misure correttive da adottare, soprattutto, in conseguenza dell'ultima pronuncia della Corte Europea, si fa invito gli operatori penitenziari, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, a mantenere viva l'attenzione rispetto alle situazioni di maggiore criticità e a definire strategie di decongestionamento utili ad assicurare una distribuzione più equa e rispettosa della popolazione detenuta, avendo cura di rispettare, proprio in occasione dell'assegnazione dei detenuti, lo *standard* minimo individuato dai giudici europei in 3 mq *pro - capite*.

Si ritiene auspicabile – in tale prospettiva – la presentazione di proposte tendenti a favorire il miglioramento della collaborazione tra gli uffici centrali dell'Amministrazione Penitenziaria e la magistratura di sorveglianza, in considerazione di una sempre più avvertita necessità di implementazione di tali rapporti tra le due realtà, indispensabili per favorire, appunto, una migliore gestione dell'esecuzione penitenziaria soprattutto per quanto concerne le tematiche afferenti alle condizioni di detenzione all'interno degli

⁷¹ Circolare GDAP n. 0405351/2012, Oggetto: "Art. 27, comma terzo, Costituzione - Art. 3 CEDU. - Artt. 146, primo comma, art. 147 n.2, c.p."

istituti penitenziari. La premessa per dare un volto nuovo alla detenzione è sicuramente contenuta nelle parole del Capo del Dipartimento Giovanni Tamburino: "il carcere deve preparare alla libertà⁷²".

Quanto detto, comporta in via prioritaria la necessità di ridurre al minimo l'artificialità della vita detentiva, artificialità che non aiuta, ed anzi può ostacolare l'evoluzione del detenuto in un cittadino capace di vivere nella legalità dopo l'espiazione della pena e, conseguentemente, di avviare un progetto di "carcere della responsabilità", all'interno del quale il soggetto privato della libertà si posizioni attivamente nei confronti della propria vita, reato compreso.

Tuttavia, è pur vero, che se dal punto di vista della civiltà di un Paese è chiaro che non si possono accettare condizioni carcerarie invivibili che abrutiscono la persona detenuta, dal punto di vista di una riflessione culturale il sovraffollamento non dice nulla, perché il problema della necessità del carcere resterebbe uguale anche se non ci fosse tale problema⁷³.

E' chiaro, però, che il ruolo del carcere resta tale solo qualora questo rappresenti effettivamente il limite estremo dell'intervento sanzionatorio e venga, quindi, previsto unicamente per i casi più gravi, risultando così applicabile in maniera del tutto efficace ed effettiva.

Pertanto, quando la popolazione carceraria tende a superare gli indici di tollerabilità tassativamente determinati per ogni singolo istituto penitenziario, la detenzione finisce sempre per rappresentare una violazione dei diritti fondamentali, ragion per cui, la pretesa punitiva dello Stato deve saper cedere di fronte a possibilità diverse di esecuzione della pena in carcere, aprendo la strada a "nuove pene" che siano realmente alternative alla detenzione. Il problema del sovraffollamento è in sostanza una questione di legalità "perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e,

⁷² G. Tamburino, Capo dell'Amministrazione Penitenziaria, *Uniti per il cambiamento*, in Rivista Le Due Citta', n° 5, Anno XIII, maggio 2012, p.17.

⁷³ G. Tamburino, Capo dell'Amministrazione Penitenziaria, *Rinnovare il carcere con responsabilità e sicurezza*, in Rivista Le Due Citta', n°3 Anno XII, marzo 2012, p.9.

quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto⁷⁴".

Quindi, non è solo un problema di spazio vitale individuale, ma il problema del sovraffollamento comporta effetti negativi anche sul processo di reintegrazione e, di conseguenza, sulla recidiva e, quindi, sulla stessa sicurezza della comunità esterna.

La realtà è che l'unico modo per affrontare la problematica è avere degli istituti moderni e a misura di detenuto, nei quali resti sempre ferma la convinzione che soltanto un carcere ispirato ai dettami del diritto e del vivere civile sia un bene per la società, affinché l'individuo non esca più incattivito, ma pronto al rispetto delle regole sociali⁷⁵.

E' urgente In Italia, così come in molti Paesi, una seria riflessione di rivisitazione della politica criminale, che ripensi a diverse strategie di gestione degli spazi detentivi e, più in generale, ad un sistema di pene differenziate e diverse rispetto alla sola pena detentiva.

Si riconferma sempre l'importanza dei principi e delle misure raccomandate dal Consiglio d'Europa nelle sue Raccomandazioni, le quali andrebbero lette nella loro organicità in considerazione del fatto che vanno a disegnare il profilo del sistema penitenziario in una società democratica, avendo come obiettivi prioritari: la lotta al sovraffollamento penitenziario e alla crescita eccessiva della popolazione detenuta; l'aumento delle sanzioni e delle misure alternative; la riduzione della lunghezza delle pene detentive e l'accompagnamento del detenuto lungo il suo percorso di reintegrazione, come uno degli strumenti migliori per prevenire la recidiva e promuovere il reinserimento sociale⁷⁶.

Infatti, rispetto alle esigenze della società esterna un carcere in cui si abitui la persona detenuta ad un rapporto responsabile con se stesso, con gli altri detenuti e con chi

⁷⁵ G. Mulè, Direttore di "Panorama", "*Un carcere trasparente è un carcere migliore*", in Rivista Le Due Città; Dicembre 2012.

⁷⁴ A. Salvati, "L'emergenza del sovraffollamento carcerario", in Amministrazione in cammino, rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet".

⁷⁶ M. Palma, Presidente del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura, intervento in occasione della quindicesima Conferenza dei Direttori delle Amministrazioni Penitenziarie del Consiglio d'Europa sul tema "*Prigioni sovraffollate: cercando soluzioni*", promossa dal Consiglio d'Europa, tenutasi a Edimburgo lo scorso settembre. Il programma della Conferenza prevedeva due sessioni plenarie: a) la custodia dei detenuti stranieri; b) gestione degli istituti penitenziari in condizioni di sovraffollamento, incluso il trattamento, dei detenuti condannati a pena di lunga durata o all'ergastolo e cooperazione con servizi esterni per preparare la liberazione anticipata ed il reinserimento.

rappresenti l'Autorità è estremamente utile per il recupero della stessa, più ancora che della mera disciplina intesa come semplice adesione passiva alle regole.

Di conseguenza, la responsabilizzazione diviene un percorso necessario, fatto di progetti ed obiettivi da raggiungere, con lo scopo ultimo di imprimere nel detenuto una forte motivazione al cambiamento.

Il vero obiettivo è che gli operatori di polizia penitenziaria siano anche operatori del rapporto umano e delle relazioni in grado, grazie alla ricchezza delle competenze, di diventare parte attiva e fondamentale dell'esecuzione penale e di potenziare il concetto di sicurezza non solo attraverso la vigilanza ma, unitamente alle altre professionalità che quotidianamente intervengono nell'ambito della vicenda penitenziaria, anche attraverso la conoscenza della persona detenuta. Naturalmente, per fare ciò non si può prescindere, e non mi stanco di ripeterlo, da un rapporto di collaborazione tra le Aree negli istituti penitenziari, necessario punto di partenza per una migliore attività di tutto il sistema penitenziario.

Dunque, se da un lato deve rimanere intatta una posizione di autorità e autorevolezza con il detenuto, naturalmente orientata al rispetto della dignità umana e alla conoscenza della persona, dall'altro questo non deve comportare in nessun modo un calo di attenzione dinanzi ad una serie di pericoli che possano compromettere la sicurezza, dovendo le due cose andare di pari passo⁷⁷.

La domanda che ci si pone è se le leggi, le istituzioni, i cittadini vedano davvero nell'uomo detenuto una persona da rispettare, salvare, educare, liberare.

La risposta è senz'altro affermativa per quando riguarda la nostra Costituzione, i principi che la animano e l'applicazione concreta operata dalla Corte. Purtroppo, occorre, invece, constatare con amarezza e deludente preoccupazione che spesso la realtà carceraria italiana è ancor troppo lontana dalla Costituzione e dai precetti in essa enunciati.

Pertanto, soltanto la chiarezza degli obiettivi, la conoscenza della persona detenuta, l'analisi dei dati e delle situazioni, l'interscambio di informazioni con gli altri operatori, unitamente ad un'idonea formazione professionale ma, soprattutto, la possibilità di

⁷⁷ G. Tamburino, Capo dell'Amministrazione Penitenziaria, *Rinnovare il carcere con responsabilità e sicurezza*, in Rivista Le Due Citta', p.11, *cit*.

coniugare il rigore della pena con l'umanità della stessa ed il rispetto della dignità umana, dovranno accompagnare costantemente tutto il percorso di trasformazione della Polizia penitenziaria in un Corpo specializzato, partecipe nella gestione della persona detenuta, sia sotto il profilo custodiale che trattamentale⁷⁸.

Art. 5, c.2 L.395/90: "Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati..."